

Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n./



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Prima Sezione Civile

Sezione Specializzata in materia di Impresa

Composto dai magistrati:

Dott.ssa Gabriella RATTI	PRESIDENTE
Dott. Edoardo DI CAPUA	GIUDICE REL.
Dott.ssa Silvia ORLANDO	GIUDICE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3754/2018 R.G.

promossa da:

EDILMETALLI S.r.l., in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* sig. BERTOLA Michele, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo GUADAGNINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 170, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;

-PARTE ATTRICE-

contro:

MONTAGNINO Gianluca, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Massimiliano VALLINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino Via Bruno Buozzi n. 10, in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;

-PARTE CONVENUTA-

e contro:

EDILSERVER S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. LEPORATI Guido, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola ALI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Moncalieri (TO) P.zza Caduti per la Libertà n. 5 in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

- PARTE CONVENUTA -

pagina 1 di 55

Firmato Da: D/CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 24d6d251ecc9f656f1b6070ed0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0d549e4855bad5abd6345f7fa



avente per oggetto: **Annullamento contratti ex art. 2475 ter cod.civ. – Concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3 cod. civ. o ex art. 2043 cod.civ. ;**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per la parte attrice EDILMETALLI S.r.l. (a verbale di udienza in data 25.11.2020 e su foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente):

“Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis rejectis,

(i) procedersi alla revoca delle precedenti ordinanze disponenti la reiezione delle istanze istruttorie (di prova orale e di esibizione) e di rinnovazione/integrazione della CTU e/o di convocazione del CTU per chiarimenti, previo espletamento delle prove orali richieste come richiesto nella memoria 20.12.2019 e nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI c. n. 2 e 3 c.p.c.,

(ii) ribadite le richieste, le argomentazioni e le opposizioni alle istanze avversarie, di cui alla memoria 15.1.2020,

a. pronunciare, ex art. 2475 ter cod.civ. l'annullamento dei contratti posti in essere dal convenuto Gianluca MONTAGNINO con la S.r.l. EDILSERVER e, in genere, di tutti gli atti con effetti verso l'attrice da essi posti in essere;

b. dichiarare tenuta e condannare la convenuta EDILSERVER S.r.l.; a risarcire l'attrice dei danni ad essa provocati, sia per la partecipazione fraudolenta o con colpa grave ai contratti ed agli atti con il convenuto Gianluca MONTAGNINO, sia per la condotta in violazione del disposto di cui all'art. 2598, n. 3 Cod. civ. ovvero e comunque in violazione del generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ.

c. condannare quindi la convenuta EDILSERVER al pagamento dei predetti danni, procedendo alla loro valutazione a mezzo di Consulenza Tecnica;

d. con vittoria di spese ed onorari.”



Per la parte convenuta MONTAGNINO Gianluca (a verbale di udienza in data 25.11.2020):

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione, così giudicare:

Nel merito

- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria svolta nei confronti del sig. Gianluca MONTAGNINO e per l’effetto assolvere il signor MONTAGNINO da ogni pretesa avversaria.

In via istruttoria

- rigettare integralmente le istanze avversarie per i motivi meglio precisati in atti e, solo in caso di loro ammissione, previa eventuale revoca della precedente ordinanza, accogliere le istanze probatorie formulate in atti e più precisamente con le memorie n. 2 e n. 3, art. 183 c.p.c., VI comma, con i testi come qui di seguito richiamate:

1. Vero che l’arch. Edilberto Ceria aveva convocato il giorno 18 dicembre 2017 una riunione con tutti dipendenti della Edilmetalli presso la sede della stessa in Rivalta (TO)?

2. Vero che in occasione della riunione con tutti i dipendenti della Edilmetalli il giorno 18 dicembre 2017 l’Arch. Edilberto Ceria riferiva a tutti i presenti la propria stima per il lavoro svolto dal sig. Montagnino in favore della stessa Edilmetalli?

Si indicano a testi sui capi da 1 e 2 i signori:

- sig. Elvis Clerico, residente in Carmagnola (TO), Via Durandi 13.

- sig. Diego Rosetto, residente in Torino.

- sig. Matteo Pavone, residente in Vicolo Mozzo della Madonnetta 1, Chieri (TO).

3. Vero che fino all’anno 2008 l’attività di piegatura per le società del Gruppo Ceria Isolpack era svolta dalla società SITAV s.r.l. società anch’essa facente parte del medesimo gruppo di imprese?

4. Vero che in data 20 luglio 2000 un dipendente di SITAV srl si infortunò a seguito dell’utilizzo di una macchina pressopiegatrice a marca CBC?

5. Vero che nel corso dell’anno 2007 l’Arch. Edilberto Ceria e il rag. Esterino Ceria decisero di externalizzare le lavorazioni di piegatura per la realizzazione delle lattonerie al di fuori delle società del Gruppo Ceria Isolpack?

6. Vero che nel corso dell’anno 2007 il rag. Esterino Ceria condivise con il fratello arch. Edilberto Antonio Ceria i risultati dell’analisi condotta dal sig. Montagnino in merito alle vendite effettuate dai concorrenti di Edilmetalli?

7. Vero che nel mese di gennaio dell’anno 2009 il sig. Montagnino informò il rag. Esterino Ceria della sua partecipazione nel capitale sociale di Edilserver s.r.l.?

Si indicano a testi sui capi da 3 a 5 i signori:



- sig. Esterino Ceria, residente in Tirana (Albania), Via Teksas Palazzo 87.

- sig. Alessandro Bursi, residente in San Damiano D'Asti, Borgata San Grato 10/D, ex dipendente e amministratore Sitav s.r.l.

Si indicano a testi sui capi 6 e 7:

- sig. Esterino Ceria, residente in Tirana (Albania), Via Teksas Palazzo 87.

8. Vero che nel corso dell'anno 2017 la società Sagea s.r.l., nell'ambito del servizio di assistenza fiscale, e la società Sagefim s.r.l., nell'ambito del controllo di gestione della società Edilmetalli, avevano accesso a tutti documenti aziendali relativi a Edilmetalli comprese le fatture di acquisto e di vendita relative a Edilmetalli tramite l'accesso al servizio informativo aziendale denominato "ACG-AS400"?

9. Vero che nel corso dell'anno 2017 la società Sagea s.r.l., nell'ambito del servizio di assistenza fiscale e la società Sagefim s.r.l., nell'ambito del controllo di gestione della società Edilmetalli, monitoravano le operazioni di vendita dei macchinari di quest'ultima?

10. Vero che nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 il sig. Eugenio Ceria e l'arch. Edilberto Antonio Ceria si incontravano con cadenza settimanale e prevalentemente il martedì pomeriggio, presso la sede del Gruppo Ceria Isolpack?

11. Vero che gli incontri settimanali avvenuti nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 presso la sede del Gruppo Ceria Isolpack tra il sig. Eugenio Ceria e l'arch. Edilberto Antonio Ceria avevano ad ordine del giorno l'analisi dell'andamento delle società del Gruppo Ceria Isolpack tra cui la società Edilmetalli?

12. Vero che nel corso degli anni 2015, 2016 e 2017 l'arch. Edilberto Antonio Ceria chiese al sig. Eugenio Ceria di supervisionare il settore degli acquisti della società Edilmetalli?

Si indica a teste sui capi da 8 a 12 i signori:

- sig. Eugenio Ceria, residente in Torino, Via Bricherasio 18;

13. Vero che nel gennaio 1998 SITAV srl acquistava da Edilmetalli n. 2 macchine piegatrici CBC e la linea di taglio Grandini di cui al doc. 5 alius che si esibisce al teste?

14. Vero che nell'anno 2008 Edilmetalli riacquistava da SITAV srl n. 2 macchine piegatrici CBC e la linea di taglio Grandini, di cui al doc. 5 alius che si esibisce al teste?

15. Vero che le n. 2 piegatrici CBC e la linea di taglio Grandini di cui al doc. 5 alius che si esibisce al teste, erano state costruite all'inizio degli anni '90?

16. Vero che le n. 2 piegatrici CBC e la linea di taglio Grandini, di cui al doc. 5 alius che si esibisce al teste, erano sprovviste della marchiatura CE?



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n./

17. Vero che nel 2017 i pezzi di ricambio e il sistema elettronico Cybelec delle n. 2 piegatrici CBC, di cui al doc. 5 aliis che si esibisce al teste, erano fuori produzione?

18. Vero che nel 2017 i pezzi di ricambio della linea di taglio Grandini, di cui al doc. 5 aliis che si esibisce al teste, erano fuori produzione?

19. Vero che la linea di taglio Grandini di cui al doc. 5 aliis che si esibisce al teste e la linea di taglio Belgium sono deputate a svolgere la stessa lavorazione?

20. Vero che la macchina profilatrice per ondulato modello tw 2/23 di cui al doc. 12 aliis che si esibisce al teste, era stata prodotta a Taiwan nell'anno 2005?

21. Vero che il Carrello Elevatore MAST di cui al doc. 13 aliis che si esibisce al teste, è alimentato a gasolio?

22. Vero che nell'anno 2017 ciascuna delle sedi operative della società Edilmetalli di Rivalta (TO), Castelletto Stura (CN), Biandrate (NO) e Ovada (AL) erano dotate di un carrello elevatore laterale?

23. Vero che nel 2017 Edilmetalli disponeva di una macchina profilatrice presso la sede di Castelletto Stura (CN)?

24. Vero che nel corso degli anni 2016 e 2017 la scantonatrice versa 204 matr. 995-3430 era utilizzata in modo saltuario da Edilmetalli?

Si indica a teste sui capi da 13 a 20 i signori:

- sig. Alessandro Bursi, residente in San Damiano D'Asti, Borgata San Grato 10/D, ex dipendente e amministratore Sitav s.r.l.

Si indicano a testi sui capi da 21 a 24:

- sig. Luca Aquilano, residente in Torino, Via Parma 71.

- sig.ra Ivana Mancini, residente in Volvera (TO), Via L. Da Vinci 19.

- sig. Eugenio Ceria.

Si indica a teste sul capo 22:

- sig. Roberto Spensiero, residente in Collegno (TO), via Cefalonia 1.

25. Vero che l'acquisto della "macchina piegatrice motorizzata a bandiera" di cui alla fattura n. 22 aliis che si rammostra al teste, era stato commissionato dal responsabile dell'unità locale di Biandrate della Edilmetalli (sig. Giancarlo Zanero) al sig. Gianluca Montagnino?

Si indica a teste il sig. Giancarlo Zanero, presso sede legale di Edilmetalli.

- Nel caso di ammissione del doc. 58 di parte attrice, dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito:

a) al locale di mq. 14 oggetto della sublocazione commerciale il cui contratto è stato prodotto sub doc. 11 dell'attrice:

pagina 5 di 55

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0549e4855bad54f63457fa



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n. /

b) alla pressopiegatrice portastampo CBC matricola 04316 il cui contratto di locazione è stato prodotto sub doc. 10 dell'attrice;

c) n. 1 Calandra Riboldi tipo HMC60 matricola CEH23 il cui contratto di locazione è stato prodotto sub doc. 10 dell'attrice;

d) N. 5 carrelli il cui contratto di locazione è stato prodotto sub doc. 10 dell'attrice, essendo stato conseguito l'effetto restitutorio previsto dalla avversaria domanda ex art. 2475 ter cod. civ.

In ogni caso

- con refusione delle spese di lite e dei compensi di causa oltre al rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge.”

Per la parte convenuta EDILSERVER S.r.l. (a verbale di udienza in data 25.11.2020):

NEL MERITO

Respingere tutte le avverse domande formulate in quanto del tutto infondate per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente assolvere la EDILSERVER da ogni pretesa..

Con riferimento al Doc. 58 di parte attrice si precisa che nelle more del giudizio si è provveduto alla riconsegna dell'immobile di 14 mq e dei macchinari non in accoglimento della domanda di parte attrice, bensì in seguito al rilascio dell'immobile per la cessazione e mancato rinnovo da parte di EDILMETALLI del contratto di locazione commerciale. Alla luce di tale fatto sopravvenuto si evidenzia come in riferimento alla domanda di controparte sul punto, si sia verificata la cessazione della materia del contendere.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte convenuta reitera la richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori: testimonianza sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”

1) Edilmetalli è una società costituita nel 1991 esercitante attività di “... costruzione, trasformazione, lavorazione e relativa vendita di materie prime in metallo e manufatti, di pannelli isolanti di lattoniere e utensili per attrezzature di lattonerie e serramenti di carpenteria”;

pagina 6 di 55

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246d251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9dfdf549e4855bad5ab4f6345f1a



- 2) Edilmetalli svolge le seguenti attività: 1) acquista pannelli coibentati, effettua tagli/lavorazioni sugli stessi e li rivende; 2) acquista policarbonati, effettua tagli/lavorazioni sugli stessi e li rivende; 3) produce, acquista e rivende lamiere grecate; 4) acquista e rivende accessori (viti, rivetti, siliconi);
- 3) Sino al 1998 la Edilmetalli si occupava anche della produzione e della sagomatura della lattoneria e dei pressopiegati.
- 4) Nel 1998 Edilmetalli esternalizzava completamente l'attività di produzione e di sagomatura della lattoneria e dei pressopiegati, attraverso la vendita dei macchinari dettagliati nel contratto di locazione di cui al doc.3 (che si rammostra al teste) alla Sitav s.r.;
- 5) La Sitav acquistava nel 1998 i predetti macchinari di cui al doc.3 (che si rammostra al teste), oltre ad una ulteriore pressopiegatrice, una cesoia ed una calandra, al prezzo complessivo riconvertito di attuali € 42.000,00;
- 6) Nel 2008 Edilmetalli provvedeva a riacquistare i medesimi macchinari di cui al doc.3 e li concedeva in locazione alla società Eurogronda. Si produce contratto di locazione macchinari Eurogronda sub doc. 22;
- 7) A seguito della grave crisi che aveva coinvolto Eurogronda, nel corso del 2008 Edilmetalli avviò contatti con Edilsilver per verificare la disponibilità a "subentrare" a Eurogronda;
- 8) Edilsilver, costituita nel 2006, si occupava originariamente dell'installazione di portoni e della realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali.
- 9) In base agli accordi, Edilmetalli avrebbe concesso in locazione a Edilsilver sia i macchinari di cui al contratto prodotto sub doc. 3, sia gli spazi, intesi come capannone e ufficio, nei quali svolgere detta attività;
- 10) Edilsilver accettò la proposta e nel febbraio 2009 si provvide alla formalizzazione di due distinti contratti, ovvero uno per la locazione dei macchinari e l'altro per la locazione degli spazi;
- 11) L'accettazione della proposta da parte di Edilsilver fu condizionata dal fatto che Edilmetalli le avrebbe da subito messo a disposizione i macchinari necessari alle lavorazioni per i quali Edilmetalli aveva manifestato disinteresse all'utilizzo;
- 12) Tra gli spazi messi a disposizione di Edilsilver da parte di Edilmetalli sin dalla data del 24 febbraio 2009 vi era anche un ufficio all'interno della palazzina "uffici", sito nel complesso di Rivalta, Via Savona n. 10-12;
- 13) A fronte della nuova attività di sagomatura della lattoneria e dei pressopiegati, Edilsilver, assunse due ex dipendenti di Eurogronda, sigg.ri Michele Beltramo e Esposito Felice; Si producono le lettere di assunzione dei due dipendenti (Doc.23)



14) Dal 2009 Edilmetalli provvedeva a commissionare la totalità delle lavorazioni di sagomatura della lattoneria e dei pressopiegati alla Edilserver.

15) Edilmetalli, ricevuti gli ordini dai propri clienti con riferimento alle lavorazioni di sagomatura della lattoneria e dei pressopiegati, provvedeva ad inoltrare direttamente gli stessi a Edilserver evidenziando sul singolo documento d'ordine che le si rammostra quale documento 5, tra i vari, le lavorazioni di competenza Edilserver;

16) In data 31/03/2017 e 2/11/2017, Edilserver provvedeva a restituire a Edilmetalli i macchinari ed attrezzature elencati nei DDT che le si rammostrano quale doc. 6;

17) In data 02.10.2015 la CBC inviava alla Edilmetalli preventivo di spesa per l'intervento di retrofitting sulle pressopiegatrici utilizzate da Edilserver per un importo totale di €. 80.000,00 su ciascuna macchina (Doc. 24).

18) La Edilmetalli trasmetteva il predetto preventivo (doc. 24) alla Edilserver riferendole che non avrebbe eseguito tali opere di manutenzione.

19) Ad inizio 2017 la Edilserver richiedeva ad Edilmetalli di effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle piegatrici e lo slitter grandini, macchinari di cui alla fattura prodotta sub doc. 7 ed in particolare l'installazione delle fotocellule a barriera sulle piegatrici, il montaggio del controllo ansa.

20) La Edilmetalli riferiva che non avrebbe eseguito tali opere di manutenzione proponendo a Edilserver l'acquisto dei macchinari.

21) La Edilserver eseguiva, a seguito dell'acquisto delle piegatrici i seguenti lavori: Pulizia, controllo, ricondizionamento, riverniciatura completa, installazione di fotocellule a fascio per messa in sicurezza e a norma del macchinario; installazione di doppia pedaliera e riprogrammazione del CNC per il supporto alle nuove funzioni per la messa a norma e in sicurezza della macchina; installazione di chiusure di protezione posteriori e laterali per impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento.

22) La Edilserver eseguiva, a seguito dell'acquisto dello slitter Grandini i seguenti lavori: Realizzazione di recinzione protettiva per la messa in sicurezza a norma del macchinario, al fine di impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento; aggiunta di braccio controllo ansa aspo, aggiunta di controllo manuale a distanza ASPO, aggiunta di aspo avvolgitore in coda per la riduzione dei coils.

23) Edilmetalli proponeva ad Edilserver l'acquisto della profilatrice, curvatrice e carrello elevatore MAST (si vedano le fatture prodotte sub doc. 8) avendo presso altra sede della propria azienda analoghi macchinari.



24) A fronte di sopravvenuti ritardi nel trasferimento della profilatrice per ondulato, Edilmetalli chiedeva a Edilsilver di posticipare l'asporto del macchinario e di lasciarlo in locazione per il tempo necessario al trasferimento dell'analogo macchinario.

25) In data 30/11/2017 le parti, alla luce delle intervenute acquisizioni dei macchinari di cui alle fatture prodotte sub docc. 7 e 8, ed alla restituzione delle attrezzature di cui ai DDT prodotti sub doc. 6, provvedevano a recepire detti mutamenti attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione (si rammostri doc. 13);

26) Dal marzo 2018 Edilmetalli ha commissionato ad Edilsilver, solo iseguenti ordini evidenziati nel Registro Iva anno 2018 che le si rammostra quale doc. 25, ovvero n. 5 ordini a Maggio, 9 a Giugno, 2 a Luglio, 1 a settembre e 2 ad Ottobre 2018.

27) Edilmetalli, da Marzo 2018 ha provveduto a commissionare i lavori di sagomatura della lattoneria e dei pressopiegati a nuove società, quali Auxilia & Tealdi Srl, O.M.L. Srl, Abbattista Spa;

28) Nel corso del 2017 Edilmetalli commissionava ad Edilsilver ordini per € 921.141. Si produce Registro IVA 2017 quale doc.26

29) Nel corso del 2018 Edilmetalli commissionava ad Edilsilver ordini per €. 61.017

30) Nel corso del 2018 Edilsilver ha registrato un calo di fatturato, dovuto ai mancati ordini di Edilmetalli, pari al 93,37% (Doc. 27-28-29-30)

31) Nel corso del 2018 Edilmetalli contattava i sigg. Vittorino Spensiero e Lejthize Altin dipendenti ed ex dipendenti Edilsilver, per proporre loro l'assunzione presso Edilmetalli

32) La Edilmetalli in data 21.02.2018 impediva l'accesso ai propri locali per il ritiro della profilatrice acquistata da Edilsilver.

33) In data 17.01.2019 la Edilmetalli inviava alla Edilsilver lettera di cessazione per finita locazione del locale capannone invitando la Edilsilver a lasciare i locali entro il 3 novembre 2019 (Doc.31)

Si indicano i seguenti testimoni:

- sig. Esterino Ceria, residente in Tirana (Albania) Via Teksas Palazzo n. 87 sui capi 1-2-3-4-7-9-10-11-18-19-20

- sig. Spensiero Vittorino, residente in Sant'Antonino di Susa (TO), Via Torino n. 294/A sui capi 12-14-15-16- 18-21-22-26-31-32-33

- sig. Eugenio Ceria, residente in Torino, Via Bricherasio n. 18 sui capi 20-23-24-25

- sig Michele Beltramo, residente in Torino, Via Zumaglia n. 24 sui capi 6-13-14-26

- Ing. Alessandro Bursi residente in Borgata San Grato 10/d San Damiano d'Asti sui capi 4-5-6

- Legale rappresentante della CBC o chi per esso con sede in Carate Brianza Via Mosè Bianchi n. 34 sul capo 17



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n. /

- Sig. Elvis Clerico, residente in Carmagnola, Via Durandi n. 13 sui capi 1-2-3-4
- Sig. Marco Furnari, residente in Val Della Torre (TO), Via Alpignano n. 160 sul capo 15
- Sig. Franco Pescatrice, residente in Orbassano (TO), Via Lussemburgo n. 19 sul capo 12
- Signora Ivana Mancini, residente in Volvera (TO), Via Leonardo da Vinci n. 19 sui capi 3-4-5-6-7-10-12-14
- Dott. Giorgio Agnello, con studio in Torino, Piazza Carlo Felice n. 18 sui capi 8-28-29-30-33
- Sig. Enrico Boetti, residente in Marentino (TO), strada del Pozzetto n. 10 sul capo 8
- Legale rappresentante o chi per esso della Auxilia e Tealdi s.r.l., con sede in Torino, Via M. Clementi n. 21 sul capo 27
- Legale rappresentante o chi per esso della O.M.L. s.r.l. con sede in Cuneo, Via Canonico Rossi n. 4 sul capo 27
- Legale rappresentante o chi per esso della Abbattista s.p.a, con sede in San Pietro Mosezzo (NO), Via Varallo n. 8/10 sul capo 27

La Edilserver s.r.l. chiede che sia disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di determinare il valore di mercato dei beni acquistati da Edilserver alla data di acquisto (31.03.2017- 30.11.2017) che qui si elencano:

- 1) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660
- 2) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602
- 3) Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117
- 4) Profilatrice per ondulato modello TW 2/23 Marcatura CE Sitav
- 5) Curvatrice modello TW/1, marcatura CE Sitav
- 6) Scantonatrice SCHIAVERSA 204 matricola 995-3430
- 7) Carrello elevatore laterale MAST H250DL numero serie 11605

nonché a determinare il costo degli interventi svolti da Edilserver su ogni singolo macchinario e più precisamente:

- Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660 e Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602: Pulizia, controllo, ricondizionamento, riverniciatura completa, installazione di fotocellule a fascio per messa in sicurezza e a norma del macchinario; installazione di doppia pedaliera e riprogrammazione del CNC per il supporto alle nuove funzioni per la messa a norma e in sicurezza della macchina; installazione di chiusure di protezione posteriori e laterali per impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento

pagina 10 di 55

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9affd549e4855bad5abd6345f7a



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n. /

- Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117

Realizzazione di recinzione protettiva per la messa in sicurezza a norma del macchinario, al fine di impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento, aggiunta di braccio controllo ansa aspo, aggiunta di controllo manuale a distanza ASPO, aggiunta di aspo avvolgitore in coda per la riduzione dei coils.

La Edilsrserver s.r.l. chiede che venga ordinato ad Edilmetalli s.r.l. ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

1) L'esibizione del Libro IVA acquisti e del Libro IVA vendite, da cui risultino le vendite e gli acquisti dei cespiti oggetto di contestazione

2) L'esibizione delle fatture di vendita dei macchinari in contestazione da Edilmetalli a Sitav

3) L'esibizione delle fatture di acquisto da parte di Edilmetalli dei macchinari in contestazione da Sitav s.r.l.

4) L'esibizione del libro dei beni ammortizzabili (libro cespiti e libro inventari) dal quale emerga il valore di carico dei cespiti oggi oggetto di contestazione e relativamente a tutti gli anni in cui i beni sono rimasti in carico ad Edilmetalli.

5) L'esibizione del Libro giornale da cui risulti la registrazione delle operazioni acquisto e di vendita dei macchinari oggetto di contestazione

Parte convenuta Edilsrserver s.r.l. si oppone ad eventuali domande nuove formulate con la precisazione delle conclusioni e dichiara di non accettare il contraddittorio sulle stesse.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario, oltre IVA e CPA nonché refusione delle spese di CTU e CTP."

pagina 11 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9affd649e4855bad5ab4f6345f7a



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. Si premette che:

- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere *“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”* (e non più anche *“la concisa esposizione dello svolgimento del processo”*);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la *“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”*

Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.

1.2. Con atto di citazione datato 16.02.2018 ritualmente notificato, la società EDILMETALLI S.r.l., in persona del Presidente legale rappresentante sig. BERTOLA Michele, ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino il sig. MONTAGNINO Gianluca e la società EDILSERVER S.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. LEPORATI Guido, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.3. Si è costituita telematicamente la parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta società EDILSERVER S.r.l., in persona del suo legale rappresentante sig. LEPORATI Guido, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.

1.5. Con Ordinanza in data 3.12.2018 il Giudice Istruttore ha rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta dalla parte convenuta EDILSERVER S.R.L. ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:



- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 13.05.2019, sciogliendo la predetta riserva:

- 1) non ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti;
- 2) non ha ammesso l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. diretto alla VODAFONE ed alla REGISTER, avente ad oggetto, rispettivamente, il contratto dell'utenza corrispondente al cellulare n. 335.6781547 e l'elenco delle operazioni di LOG effettuate nelle caselle di posta elettronica di EDILMETALLI nel periodo settembre 2017-febbraio 2018;
- 3) ha ordinato alla parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto dalla parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., da effettuarsi attraverso la CTU (come indicato nel quesito):

i. del libro cespiti o registro beni ammortizzabili relativo all'anno 2017, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del DPR n.600/1973;

ii. delle fatture di acquisto da parte di EDILMETALLI dei macchinari oggetto di causa e segnatamente:

1. pressopiegatrice CBC matr. 04660;
2. pressopiegatrice CBC matr. 04662 (completa di n. 1 matrice a 2 cave);
3. slitter Grandini (linea di taglio "composta da pulpito, culla mobile, aspo idraulico e porta aspo, con 5+5coltelli, binari e pulpito. 13 coltelli sciolti e compressore da 50lt.");
4. scantonatrice versa 204 matr. 995-3430;
5. profilatrice per ondulato modello tw 2/23 usata;
6. curvatrice mod. tw/1 marcata CE;
7. carrello elevatore laterale MAST h 205 dl matr. 10605;

4) ha ordinato alla parte attrice l'esibizione ex art. 210 c.p.c., così come richiesto dalla parte convenuta EDILSERVER S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., da effettuarsi attraverso la CTU (come indicato nel quesito):



- del Libro IVA acquisti e del Libro IVA vendite, da cui risultino le vendite e gli acquisti dei cespiti oggetto di contestazione;
- delle fatture di vendita dei macchinari in contestazione da EDILMETALLI a SITAV;
- delle fatture di acquisto da parte di EDILMETALLI dei macchinari in contestazione da SITAV s.r.l.;
- del libro dei beni ammortizzabili (libro cespiti e libro inventari) dal quale emerga il valore di carico dei cespiti oggi oggetto di contestazione e relativamente a tutti gli anni in cui i beni sono rimasti in carico ad EDILMETALLI;
- del Libro giornale da cui risulti la registrazione delle operazioni acquisto e di vendita dei macchinari oggetto di contestazione;

5) ha disposto CTU nominando all'uopo il Dr. REGIS Carlo sul quesito proposto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. e dalla parte convenuta EDILSERVER S.R.L., così come integrato e riformulato :

“ Il CTU,

- nei limiti di quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti,

- previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti fin dall'inizio delle operazioni peritali, da rinnovarsi all'esito nel caso di esito negativo, ai sensi degli artt. 198, 2° comma, 199 e 200, c.p.c.;

- tenuto conto dei documenti di causa;

- tenuto conto dei seguenti documenti, che il CTU è autorizzato ad acquisire in copia presso EDILMETALLI S.R.L. (in forza dell'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.):

i. libro cespiti o registro beni ammortizzabili relativo all'anno 2017, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del DPR n.600/1973;

ii. fatture di acquisto da parte di EDILMETALLI dei macchinari oggetto di causa e segnatamente:

1. pressopiegatrice CBC matr. 04660

2. pressopiegatrice CBC matr. 04662 (completa di n. 1 matrice a 2 cave)

3. slitter Grandini (linea di taglio “composta da pulpito, culla mobile, aspo idraulico e porta aspo, con 5+5coltelli, binari e pulpito. 13 coltelli sciolti e compressore da 50lt.”)

4. scantonatrice versa 204 matr. 995-3430

5. profilatrice per ondulato modello tw 2/23 usata

6. curvatrice mod. tw/1 marcata CE

7. carrello elevatore laterale MAST h 205 di matr. 10605;



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

- tenuto conto dei seguenti documenti, che il CTU è autorizzato ad acquisire in copia presso EDILMETALLI S.R.L. (in forza dell'accoglimento dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte convenuta EDILSERVER S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.):

1) l'esibizione del Libro IVA acquisti e del Libro IVA vendite, da cui risultino le vendite e gli acquisti dei cespiti oggetto di contestazione

2) l'esibizione delle fatture di vendita dei macchinari in contestazione da EDILMETALLI a SITAV;

3) l'esibizione delle fatture di acquisto da parte di EDILMETALLI dei macchinari in contestazione da SITAV s.r.l.;

4) l'esibizione del libro dei beni ammortizzabili (libro cespiti e libro inventari) dal quale emerga il valore di carico dei cespiti oggi oggetto di contestazione e relativamente a tutti gli anni in cui i beni sono rimasti in carico ad EDILMETALLI;

5) l'esibizione del Libro giornale da cui risulti la registrazione delle operazioni acquisto e di vendita dei macchinari oggetto di contestazione;

- con espressa autorizzazione a domandare chiarimenti alle parti e ad assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194, comma 1°, c.p.c.;

I) Accerti, ove possibile e nei limiti delle proprie competenze tecniche, escludendo le valutazioni giuridiche, la sussistenza o meno:

- delle circostanze dedotte dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in atto di citazione ai capi della parte in fatto 1, 2, 3, 4, 6, 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., nonché in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. ai capi a., b., c., d., e., g., i., j., l., o., p., q., r.;
- delle circostanze dedotte dalla parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca in comparsa di costituzione e risposta ai capi della parte in fatto 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 32, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, nonché in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. ai capi 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- delle circostanze dedotte dalla parte convenuta EDILSERVER S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (in gran parte equivalenti a quelli dedotti in comparsa di costituzione e risposta);

prendendo in considerazione anche i rilievi e le circostanze in senso contrario dedotte dalle parti nei rispettivi atti.

II) In risposta al quesito proposto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L.:

pagina 15 di 55

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9dfdf649e485bad5abdf6345f7a



- Accerti, ove possibile, i fatturati di vendita e di lavorazione relativa e di pura lavorazione dei prodotti (pannello isolante, alla lavorazione di lattonerie, di grecature e di policarbonato) della EDILSERVER S.R.L. e della EDILMETALLI S.R.L. nell'anno 2018, con individuazione dei clienti serviti, altresì valutando tali fatturati generati nell'anno 2017 con le lavorazioni (combinata o pure) delle macchine c.d. "profilatrici" e relative attrezzature;

- individuati tali lavorazioni EDILSERVER, rilevi, ove possibile, l'eventuale comunanza o meno di clienti di EDILMETALLI e di EDILSERVER destinatari di quei prodotti e di quelle lavorazioni, nel solo caso positivo:

- ricavi le oscillazioni dei fatturati relativi e la variazione del margine sulle vendite di EDILMETALLI;
- determini sulla base del risultato medio delle due società, quale sia la diminuzione di esso per EDILMETALLI e quale il corrispondente aumento per EDILSERVER;

- rilevi le eventuali plusvalenze determinatesi per effetto delle vendite dei beni di EDILMETALLI ad EDILSERVER ed il loro impatto fiscale per EDILMETALLI.

III) In risposta al quesito proposto dalla parte convenuta EDILSERVER S.R.L.:

- Determini il valore di mercato dei beni acquistati da EDILSERVER alla data di acquisto (31.03.2017- 30.11.2017) che qui si elencano:

- 1) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660
- 2) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602
- 3) Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117
- 4) Profilatrice per ondulato modello TW 2/23 Marcatura CE Sitav
- 5) Curvatrice modello TW1, marcatura CE Sitav
- 6) Scantonatrice SCHIAVERSA 204 matricola 995-3430
- 7) Carrello elevatore laterale MAST H250DL numero serie 11605

nonché a determinare il costo degli interventi svolti da EDILSERVER su ogni singolo macchinario e, più precisamente:

- Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660 e Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602:

Pulizia, controllo, ricondizionamento, riverniciatura completa, installazione di fotocellule a fascio per messa in sicurezza e a norma del macchinario; installazione di doppia pedaliera e riprogrammazione del CNC per il supporto alle nuove funzioni per la messa a norma e in sicurezza della macchina; installazione di chiusure di protezione posteriori e laterali per impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento;



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n. /

- Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117:

Realizzazione di recinzione protettiva per la messa in sicurezza a norma del macchinario, al fine di impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento, aggiunta di braccio controllo ansa aspo, aggiunta di controllo manuale a distanza ASPO, aggiunta di aspo avvolgitore in coda per la riduzione dei coils.

Allegli alla relazione scritta il verbale di tutte le operazioni effettuate”;

6) ha assegnato, ai sensi dell'art. 201 c.p.c., alle parti termine per nominare un proprio consulente tecnico fino alla data di inizio delle operazioni peritali che indicanda dal CTU ;

7) ha fissato per il giuramento del nominato CTU e conferimento del relativo incarico l'udienza in data 05.06.2019.

1.7. All'udienza in data 05.06.2019:

- la parte attrice ha chiesto la revoca dell'Ordinanza istruttoria insistendo per l'ammissione dei capi di prova, nonché per l'emissione dell'ordine di esibizione a Vodafone ammissibile in quanto il contratto dell'utenza consente di provare il trasferimento del bene e l'esibizione dei LOG è rilevante in quanto fornisce la prova delle causali dei rapporti di compravendita nei periodi della cessazione della causa a conferma del conflitto d'interesse; ha ribadito altresì che il Register è il fornitore del servizio che, oggi risulta incorporato nella DADA S.r.l. (chiedendo l'autorizzazione a produrre relativa visura) e quanto alla relativa PEC inviata dal legale dell'attrice, non si pensava di dover provare di averla inviata e che fosse stata ricevuta e, pertanto ha chiesto di poter depositare le relative ricevute;
- la parte convenuta MONTAGNINO si è opposta all'ammissione delle prove richieste dalla parte attrice per i motivi di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c. e nel denegato caso di ammissione ha chiesto di essere ammesso alla prova contraria e all'ammissione dei propri capitoli di prova con i testi indicati di cui alle memorie; si è opposta all'ordine di esibizione richiesto da parte attrice per i motivi di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma n.2 e n.3 c.p.c. e per il resto si è richiamata a quanto verbalizzato nel precedente verbale del 8.05.2019;
- la parte convenuta EDILSERVER S.R.L. si è opposta all'ammissione delle prove richieste dalla parte attrice per i motivi di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c. e, nel denegato caso di ammissione, ha chiesto di essere ammessa alla prova contraria e all'ammissione dei propri capitoli di prova con i testi indicati di cui alle memorie; si è opposta all'ordine di esibizione richiesto da parte attrice per i motivi di cui alle memorie ex art. 183, 6 comma n.2 e n.3 c.p.c. e

pagina 17 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39fe56f1b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0549e4855bad5ab4f63457fa



per il resto si è richiamata a quanto verbalizzato nel precedente verbale del 8.05.2019; in merito al punto II) del quesito ha chiesto che il CTU prenda in considerazione solo i docc. che rispondono ai requisiti di cui agli artt. 2709-2711 c.c. e quindi che si tratti solo delle scritture contabili fino a oggi prodotte;

- la parte attrice si è opposta a quest'ultimo punto contestando l'applicabilità delle norme richiamate e della necessità che il CTU accerti l'esistenza dei fatturati quale tecnico percepente; alla luce dell'istanza ha ribadito la richiesta di revoca dell'Ordinanza e di ammissione delle prove orali in particolare quelle riguardanti i docc. contestati.

Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza in data 10.06.2019, sciogliendo la predetta riserva:

- 1) non ha ammesso le prove orali dedotte dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. nelle memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., così come richiesto nuovamente a verbale dell'udienza in data 05.06.2019;
- 2) non ha ammesso l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dedotto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. diretto alla VODAFONE ed alla REGISTER, avente ad oggetto, rispettivamente, il contratto dell'utenza corrispondente al cellulare n. 335.6781547 e l'elenco delle operazioni di LOG effettuate nelle caselle di posta elettronica di EDILMETALLI nel periodo settembre 2017-febbraio 2018, così come richiesto nuovamente a verbale dell'udienza in data 05.06.2019;
- 3) non ha ammesso la produzione, richiesta dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L.:

- della visura della DADA S.r.l., in cui sarebbe incorporato il Register (fornitore del servizio);
- delle ricevute della PEC inviata dal legale dell'attrice;

- 3) a modifica dell'Ordinanza istruttoria datata 13/05/2019, ha integrato come sopra il quesito demandato al CTU, riformulando come segue il punto II):

“ II) In risposta al quesito proposto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L.:

- Accerti, ove possibile, i fatturati di vendita e di lavorazione relativa e di pura lavorazione dei prodotti (pannello isolante, alla lavorazione di lattonerie, di grecature e di policarbonato) della EDILSERVER S.R.L. e della EDILMETALLI S.R.L. nell'anno 2018, con individuazione dei clienti serviti, altresì valutando tali fatturati generati nell'anno 2017 con le lavorazioni (combinata o pure) delle macchine c.d. “profilatrici” e relative attrezzature;

- individuati tali lavorazioni EDILSERVER, rilevi, ove possibile, l'eventuale comunanza o meno di clienti di EDILMETALLI e di EDILSERVER destinatari di quei prodotti e di quelle lavorazioni, nel solo caso positivo:

- *ricavi le oscillazioni dei fatturati relativi e la variazione del margine sulle vendite di EDILMETALLI;*



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

➤ *determini sulla base del risultato medio delle due società, quale sia la diminuzione di esso per EDILMETALLI e quale il corrispondente aumento per EDILSERVER;*
- rilevi le eventuali plusvalenze determinatesi per effetto delle vendite dei beni di EDILMETALLI ad EDILSERVER ed il loro impatto fiscale per EDILMETALLI.
Nel caso in cui i predetti accertamenti siano effettuati su documenti sprovvisti dei requisiti di cui agli artt. 2709 – 2711 c.c. ne dia atto nella relazione scritta, formulando sia un'ipotesi in cui vengono presi in considerazione anche tali documenti sia una seconda ipotesi in cui non vengono presi in considerazione anche tali documenti.”

1.8. Con ricorso depositato telematicamente in data 12.11.2019, la parte attrice ha chiesto di essere autorizzata al deposito del verbale di riconsegna in data 7.11.2019.

Con Ordinanza in data 26.11.2019 il Giudice Istruttore ha instaurato il contraddittorio sulla predetta istanza con le parti convenute, concedendo termine a queste ultime fino all'udienza fissata al 4.12.2019 per formulare le rispettive osservazioni.

All'udienza in data 4.12.2019:

- la parte attrice ha insistito per l'accoglimento dell'istanza di autorizzazione al deposito del verbale di riconsegna dei macchinari in data 7.11.2019;
- la parte convenuta EDILSERVER S.R.L. ha dichiarato che, contrariamente a quanto riferito dalla parte attrice, non è stato prelevato alcun macchinario oggetto del contratto di locazione ed ha chiesto quindi dichiararsi inammissibile la nota di deposito, rimettendosi sulla producibilità del verbale in questione;
- la difesa del convenuto sig. MONTAGNINO Gianluca, in merito alla richiesta produzione di parte attrice dei verbali di riconsegna dei locali e macchinari industriali oggetto dei contratti di locazione tra EDILMETALLI e EDILSERVER si è rimessa alla decisione del Giudice; si è associata alle considerazioni di EDILSERVER in merito alla nota di deposito del doc. 58 di EDILMETALLI; in subordine, qualora il doc. 58 di parte attrice dovesse essere ammesso alle produzioni documentali, ha chiesto che il Giudice dichiari la cessazione della materia del contendere in merito al locale di mq. 14 oggetto della sublocazione commerciale il cui contratto è stato prodotto sub doc. 11 dell'attrice; EDILMETALLI ha infatti conseguito l'effetto restitutorio previsto dalla proposta domanda ex art. 2475 ter cod. civ.; ha chiesto termine per la disamina della relazione di CTU inviata dal dr. REGIS in data 9.11.2019;
- la parte convenuta EDILSERVER S.R.L., qualora il doc. 58 di parte attrice dovesse essere ammesso alle produzioni documentali, ha chiesto a sua volta che il Giudice dichiari la cessazione della materia

pagina 19 di 55

Firmato Da: DI CAPUA EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2466d251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9affd6549e485bad5ab4f63457fa



del contendere in merito al locale di mq. 14 oggetto della sublocazione commerciale il cui contratto è stato prodotto sub doc. 11 dell'attrice; EDILMETALLI ha infatti conseguito l'effetto restitutorio previsto dalla proposta domanda ex art. 2475 ter cod. civ.; ha chiesto termine per la disamina della relazione di CTU inviata dal dr. REGIS in data 29.11.2019;

- la parte attrice ha insistito nell'accoglimento dell'istanza in riferimento al tempo contenuto nella nota e relativo al trascorrere del medesimo dai termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.; ha osservato che non vi può essere cessazione della materia del contendere, dovendo il Tribunale pronunciarsi sulla richiesta di annullamento del contratto; ha evidenziato come il 29.11.2019, in consecuzione alle intese di cui alla precedente udienza sia pure in altra causa, è stata richiesta ed ottenuta al CTU dai legali che la perizia venisse trasmessa ed è stata trasmessa il 30.11.2019, per consentire la verbalizzazione delle osservazioni all'odierna udienza, per cui si è opposta alla richiesta di rinvio.

Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza in data 09.12.2019, sciogliendo la predetta riserva:

- ha rimesso la parte attrice in termini per la produzione nel presente giudizio del doc. 58) (verbale di riconsegna in data 7.11.2019), ai sensi dell'art. 153, 2° comma, c.p.c. e, per l'effetto, ne ha dichiarato l'ammissibilità e utilizzabilità;

- ha riservato alla fase decisionale la valutazione:

- sulle osservazioni avanzate dalle parti convenute alla nota di deposito del doc. 58) di EDILMETALLI S.r.l. ;
- sull'istanza proposta dalle parti convenute in subordine, intesa ad ottenere che, qualora il doc. 58) di parte attrice dovesse essere ammesso alle produzioni documentali, il Giudice dichiari la cessazione della materia del contendere in merito al locale di mq. 14 oggetto della sublocazione commerciale il cui contratto è stato prodotto sub doc. 11 dell'attrice (in quanto EDILMETALLI ha conseguito l'effetto restitutorio previsto dalla proposta domanda ex art. 2475 ter cod. civ.);

- ha assegnato alle parti termine fino al 20.12.2019 per depositare telematicamente una memoria di osservazioni alla CTU e un successivo termine fino al 15.01.2020 per depositare telematicamente una memoria di replica alla precedente memoria;

- ha fissato udienza avanti a sé per i medesimi incumbenti in data 22.01.2020.

1.9. All'udienza in data 22.01.2020:

- la parte attrice EDILMETALLI S.R.L., come rappresentata dal difensore in udienza:

- ha richiamato integralmente la propria "memoria di osservazioni e richieste istruttorie" datata 20.12.2019 chiedendo, quindi, che il Tribunale, qualora lo ritenga anche ex art. 92 d.att. c.p.c.,



anche in revoca delle precedenti ordinanze, si pronunci sulle questioni sollevate in memoria e proceda alla rinnovazione/integrazione della CTU e alla convocazione del CTU a chiarimenti nei sensi via via indicati, previo espletamento delle prove orali atte anche a fornire al CTU le conferme probatorie relative, ha richiamato integralmente la propria memoria di replica datata 15.01.2020, insistendo quindi nelle richieste avanzate nella propria memoria 20.12.2019 ed opponendosi alle richieste delle controparti;

- la parte convenuta MONTAGNIGNO Gianluca, come rappresentata dal difensore in udienza:
 - ha richiamato integralmente la propria “memoria di osservazioni alla CTU” datata 20.12.2019;
 - ha richiamato integralmente la propria successiva “memoria di osservazioni alla CTU” datata 15.01.2020;
 - e, quindi, si è opposta:
 - i. all’ingresso di nuove istanze istruttorie avversarie poiché non tempestivamente dedotte o comunque inammissibili;
 - ii. all’ammissione delle prove orali già rigettate da parte del Giudice Istruttore;
 - iii. alla rinnovazione, integrazione e ampliamento della CTU come resa nella relazione finale del dr. Carlo REGIS depositata in data 29.11.2019;
 - iv. alla convocazione del CTU a chiarimenti solo genericamente individuati *ex adverso*;
 - si è rimessa alla decisione del Giudice in merito alla nomina dell’ausiliario del CTU con riferimento al valore dei macchinari individuati nel quesito peritale;
 - ha chiesto pertanto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni;
- la parte convenuta EDILSERVER S.R.L., come rappresentata dal difensore in udienza:
 - ha richiamato integralmente la propria “memoria di osservazioni alla CTU” datata 18.12.2019;
 - ha richiamato integralmente la propria “memoria in replica autorizzata all’esito di CTU” datata 15.01.2020;
 - e, quindi, si è opposta alle richieste formulate da EDILMETALLI ex art. 194 c.p.c. e all’ammissione di qualsiasi documento nuovo in quanto inammissibile e tardivo; alla rinnovazione della CTU come richiesto da EDILMETALLI e alla richiesta di chiarimenti da parte del CTU così come alla revoca dell’ordinanza di ammissione delle prove orali, già proposta all’udienza del 05.06.2018 e già respinta dal Giudice con ordinanza istruttoria del 10.06.2018;
 - si è opposta altresì alla nomina di un ausiliario per la valutazione dei macchinari per tutti i motivi meglio spiegati nella precedente memoria datata 18.12.2019;
 - ha chiesto pertanto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni.



Il Giudice Istruttore si è riservato e, con Ordinanza in data 28.01.2020, sciogliendo la predetta riserva:

- ha ribadito l'inammissibilità e/o irrilevanza delle prove per testi dedotte dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c.;

- ha ribadito che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. diretto alla VODAFONE ed alla REGISTER, avente ad oggetto, rispettivamente, il contratto dell'utenza corrispondente al cellulare n. 335.6781547 e l'elenco delle operazioni di LOG effettuate nelle caselle di posta elettronica di EDILMETALLI nel periodo settembre 2017-febbraio 2018, risulta in parte inammissibile e in parte irrilevante, per le ragioni dedotte dalla parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca ai punti 1 e 3 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c.;

- ha ribadito l'inammissibilità della produzione, richiesta dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L., sia della visura della DADA S.r.l., in cui sarebbe incorporato il Register (fornitore del servizio) sia delle ricevute della PEC inviata dal legale dell'attrice, essendo ampiamente scaduti i termini previsti dall'ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e non ravvisandosi i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c. ;

- ha ritenuto la CTU sufficientemente esaustiva, non ravvisandosi i presupposti per procedere alla rinnovazione o integrazione della CTU né alla convocazione del CTU a chiarimenti nei sensi via via indicati nella predetta memoria depositata dalla parte attrice;

- ha invitato le parti a precisare le conclusioni e, nel lasso di tempo intercorrente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha disposto la mediazione delegata *ex officio iudicis*, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, considerando:

- la possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, ormai definitivamente cristallizzate (essendo maturate le preclusioni di merito), dei documenti prodotti, della CTU esperita causa e di quanto disposto con le Ordinanze pronunciate in corso di causa (compresa la presente Ordinanza);
- l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;
- l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;
- il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);
- l'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali.



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

1.10. Infine, all'udienza in data 25.11.2020 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c. RG n.

1.11. Decorsi i predetti termini perentori la causa è stata decisa dal Collegio riunito in Camera di Consiglio, così come previsto dagli artt. 275 e segg. c.p.c. .

2. Sulla competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa.

2.1. In via pregiudiziale, si deve osservare che:

- la causa rientra tra quelle che l'art. 50 *bis* c.p.c. (introdotto dall'art. 56 D.lgs. n. 51/1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale;
- precisamente, la presente causa rientra tra quelle devolute alla sezione specializzata in materia di impresa ex art. 50 bis n. 3) c.p.c.

2.2. Invero, l'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), sotto la rubrica "Competenza per materia delle sezioni specializzate", prevede testualmente quanto segue:

"1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:

- a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;*
- b) controversie in materia di diritto d'autore;*
- c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;*
- d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.*

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22

pagina 23 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39fe56f1b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0d549e4855bad5abd63457fa



luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:

a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;

b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;

d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;

f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”;

2.3. In particolare, l'art. 134 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni (Codice della Proprietà Industriale), sotto la rubrica “norme in materia di competenza”, prevede testualmente quanto segue:

“1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:



- a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate,*
- b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;*
- c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;*
- d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.”;*

2.4. Nel caso di specie, la parte attrice ha agito in giudizio prospettando che la conclusione di alcuni contratti stipulati tra EDILMETALLI S.r.l., in persona del suo (ex) amministratore e la società convenuta sia avvenuta in situazione di conflitto di interessi rilevante ex art. 2475 ter c.c., con conseguente domanda di annullamento degli stessi.

Si tratta, atteso che il suo presupposto risiede nella violazione da parte dell'organo gestorio dei suoi doveri verso la società, di una fattispecie tipicamente societaria e che comporta, ove accertata, una responsabilità risarcitoria dell'amministratore che ha agito in situazione di conflitto di interessi.

Nulla rileva dunque, sul piano dell'inquadramento generale, la circostanza che in questo giudizio non siano state formulate domande risarcitorie nei confronti dell'ex amministratore sig. MONTAGNINO Gianluca (domande che la parte attrice riferisce essere oggetto di giudizio arbitrale), atteso che – come meglio *infra* – ciò rileva solo ai fini della legittimazione passiva dell'amministratore convenuto.

A ciò aggiungasi che le domande formulate nei confronti della società convenuta non sono solo domande di mero annullamento dei contratti ma involgono, secondo la prospettazione di parte attrice, una responsabilità risarcitoria per il compimento di atti di concorrenza sleale non disgiunti dall'utilizzo di informazioni aziendali segrete nel senso indicato dall'art. 98 c.p.i., circostanza – anche quest'ultima - che benché rivelatasi infondata contribuisce a fondare la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.



3. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalle parti.

3.1. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte attrice EDILMETALLI S.r.l. ha chiesto, in via istruttoria, di procedere alla revoca delle precedenti Ordinanze disponenti la reiezione delle istanze istruttorie (di prova orale e di esibizione) e di rinnovazione/integrazione della CTU e/o di convocazione del CTU per chiarimenti, previo espletamento delle prove orali richieste come richiesto nella memoria 20.12.2019 e nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c., ribadendo le richieste, le argomentazioni e le opposizioni alle istanze avversarie, di cui alla memoria 15.1.2020.

L'istanza non può trovare accoglimento.

3.1.1. Invero, le prove per testi dedotte dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il capo a) su circostanza da provarsi documentalmente;
- il capo b) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo c) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo d) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo e) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo f) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte irrilevante, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo g) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo h) su circostanza valutativa e non specificamente contestata dalle controparti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c.
- il capo i) su circostanza in parte irrilevante, in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo j) su circostanza in parte irrilevante, in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo k) su circostanza in parte irrilevante, in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo l) su circostanza in parte irrilevante, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo m) su circostanza in parte irrilevante, in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;



- il capo l) al punto 5 pag. 5 su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo m) al punto 5 pag. 5 su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo n) al punto 5 pag. 5 su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo o) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo p) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo q) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo r) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo s) su circostanza in parte negativa, in parte valutativa ed in parte generica;
- il capo t) su circostanza in parte irrilevante, in parte valutativa ed in parte generica.

3.1.2. Inoltre, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. diretto alla VODAFONE ed alla REGISTER, avente ad oggetto, rispettivamente, il contratto dell'utenza corrispondente al cellulare n. 335.6781547 e l'elenco delle operazioni di LOG effettuate nelle caselle di posta elettronica di EDILMETALLI nel periodo settembre 2017-febbraio 2018, risulta in parte inammissibile e in parte irrilevante, per le ragioni dedotte dalla parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca ai punti 1 e 3 della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c.

3.1.3. Risulta inammissibile la produzione, richiesta dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L., sia della visura della DADA S.r.l., in cui sarebbe incorporato il Register (fornitore del servizio) sia delle ricevute della PEC inviata dal legale dell'attrice, essendo stata proposta successivamente alla scadenza dei termini previsti dall'ex art. 183, 6° comma, c.p.c. e non ravvisandosi i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, 2° comma, c.p.c.

3.1.4. Risultano poi irrilevanti le prove in materia contraria dedotte dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3), c.p.c., non essendo ammesse le prove delle controparti in materia diretta.

3.1.5. Infine, la parte attrice ha reiterato l'istanza di rinnovazione/integrazione della CTU e/o di convocazione del CTU per chiarimenti.



L'istanza non può trovare accoglimento.

In primo luogo, infatti, va rilevato che, nelle parti rilevanti ai fini della decisione, la relazione scritta depositata dal CTU risulta sufficientemente esaustiva, tecnicamente ben motivata e priva di vizi logici e/o giuridici.

In secondo luogo, già nella bozza di relazione scritta il CTU ha preso posizione sulle seguenti memorie tecniche dei consulenti tecnici di parte (comprese dunque quelle del dott. Dario SPADAVECCHIA ed ing. Marco CREPALDI, C.T. della parte attrice):

- memoria CTP dott. SPADAVECCHIA e ing. CREPALDI per parte attrice (documento in allegato C), trasmessa con pec 14/10/2019;
- memoria CTP ing. RIZZI per parte convenuta MONTAGNINO (documento in allegato D), trasmessa con pec 14/10/2019;
- memoria CTP dott. AGNELLO e ing. BURSI nell'interesse di parte convenuta EDILSERVER S.r.l. (documento in allegato E), trasmessa con pec 14/10/2019;
- memoria di replica CTP dott. SPADAVECCHIA e ing. CREPALDI per parte attrice (documento allegato F), trasmessa con pec 21/10/2019;
- memoria di replica CTP ing. RIZZI per parte convenuta MONTAGNINO (documento in allegato G), trasmessa con pec 21/10/2019;
- memoria di replica CTP dott. AGNELLO e ing. BURSI per parte convenuta EDILSERVER S.r.l. (documento in allegato H), trasmessa con per 21/10/2019.

In terzo luogo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 195 c.p.c., 3° comma, c.p.c. il CTU ha trasmesso la relazione provvisoria alle parti costituite, dopo di che le parti hanno trasmesso al CTU le proprie osservazioni sulla relazione e, infine, il CTU ha depositato in cancelleria la relazione conclusiva, comprensiva delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.

A questo punto si deve osservare che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie argomentazioni della parte e/o sulle contrarie deduzioni dei consulenti tecnici di parte che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Ciò vale, a maggior ragione:

- quando il consulente tecnico abbia tenuto conto nella relazione, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (ciò che attualmente avviene sempre, in forza del novellato art. 195, 3° comma, c.p.c.);



precisamente, il Giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte; le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c.;

- qualora le parti e i loro consulenti non abbiano sviluppato argomentazioni atte ad infirmare quelle conclusioni.

In proposito, possono richiamarsi le seguenti pronunce della Cassazione: Cass. civile, sez. III 19 giugno 2015 n. 12703; Cass. civile, sez. II, 10 aprile 2015 n. 7266; Cass. civile, sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815; Cass. civile, sez. lav. 17 dicembre 2014 n. 26590; Cass. civile, sez. III, 15 luglio 2011, n. 15666; Cass. civile, sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2063; Cass. Cass. civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cass. civile, sez. I, 04 maggio 2009, n. 10222; Cass. civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123; Cass. civile, sez. I, 09 gennaio 2009, n. 282; Cass. civile, sez. I, 03 aprile 2007, n. 8355; Cass. civile, sez. lav., 22 febbraio 2006, n. 3881; Cass. civile, sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. civile, sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2486; Cass. civile, sez. lav., 8 agosto 1998, n. 7806; Cass. civile, sez. lav., 14 maggio 2003, n. 7485; Cass. civile, sez. I, 26 aprile 1999, n. 4138.

3.2. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta MONTAGNINO Gianluca ha chiesto, in via istruttoria:

- di rigettare integralmente le istanze avversarie per i motivi meglio precisati in atti e, solo in caso di loro ammissione, previa eventuale revoca della precedente ordinanza, accogliere le istanze probatorie formulate in atti e più precisamente con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c.;

- nel caso di ammissione del doc. 58 di parte attrice, di dichiarare la cessazione della materia del contendere in merito:

- a) al locale di mq. 14 oggetto della sublocazione commerciale il cui contratto è stato prodotto sub doc. 11 dell'attrice;
- b) alla pressopiegatrice portastampo CBC matricola 04316 il cui contratto di locazione è stato prodotto sub doc. 10 dell'attrice;
- c) n. 1 Calandra Riboldi tipo HMC60 matricola CEH23 il cui contratto di locazione è stato prodotto sub doc. 10 dell'attrice;



d) n. 5 carrelli il cui contratto di locazione è stato prodotto sub doc. 10 dell'attrice, essendo stato conseguito l'effetto restitutorio previsto dalla avversaria domanda ex art. 2475 ter cod. civ.

3.2.1. Il Collegio non deve pronunciarsi sull'ammissibilità e rilevanza delle prove orali proposte dalla parte convenuta MONTAGNINO Gianluca in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) e n. 3) c.p.c., essendo state riproposte in via meramente subordinata, per il solo caso di ammissione delle istanze di parte attrice.

3.2.2. Per quanto concerne la questione dell'ammissione del doc. 58) di parte attrice (verbale di riconsegna in data 7.11.2019), si deve osservare quanto segue:

Con Ordinanza in data 09.12.2019 il Giudice Istruttore ha già rimesso la parte attrice in termini per la produzione nel presente giudizio del doc. 58) (verbale di riconsegna in data 7.11.2019), ai sensi dell'art. 153, 2° comma, c.p.c. e, per l'effetto, ne ha dichiarato l'ammissibilità e utilizzabilità, riservando alla presente fase decisionale unicamente la valutazione:

-sulle osservazioni avanzate dalle parti convenute alla nota di deposito del doc. 58) di EDILMETALLI;
-sull'istanza proposta dalle parti convenute in subordine, intesa ad ottenere che, qualora il doc. 58) di parte attrice dovesse essere ammesso alle produzioni documentali, il Giudice dichiari la cessazione della materia del contendere in merito al locale di mq. 14 oggetto della sublocazione commerciale il cui contratto è stato prodotto sub doc. 11 dell'attrice (in quanto EDILMETALLI ha conseguito l'effetto restitutorio previsto dalla proposta domanda ex art. 2475 ter cod. civ.).

Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta EDILSERVER S.r.l. ha precisato, con riferimento al doc. 58) di parte attrice, che nelle more del giudizio si è provveduto alla riconsegna dell'immobile di 14 mq e dei macchinari non in accoglimento della domanda di parte attrice, bensì in seguito al rilascio dell'immobile per la cessazione e mancato rinnovo da parte di EDILMETALLI S.r.l. del contratto di locazione commerciale e, alla luce di tale fatto sopravvenuto, ha evidenziato come in riferimento alla domanda di controparte sul punto, si sia verificata la cessazione della materia del contendere.

Ciò chiarito, si rinvia a quanto si dirà *infra*.

3.3. Infine, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta EDILSERVER S.r.l. ha reiterato la richiesta di ammissione dei seguenti mezzi istruttori.

L'istanza non può trovare accoglimento.

3.3.1. Invero, le prove per testi dedotte dalla parte convenuta parte convenuta EDILSERVER S.r.l. in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c. risultano inammissibili e/o irrilevanti, vertendo:

- il capo 1) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

- il capo 2) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 3) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 4) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 5) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 6) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 7) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 8) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 9) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 10) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 11) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 12) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 13) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 14) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 15) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 16) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 17) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 18) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 19) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 20) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 21) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 22) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 23) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;

pagina 31 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9affd549e4855bad5ab4f63457fa



- il capo 24) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 25) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;
- il capo 26) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 27) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 28) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 29) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 30) su circostanza in parte da provarsi documentalmente, in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 31) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 32) su circostanza in parte generica ed in parte valutativa;
- il capo 33) su circostanza in parte da provarsi documentalmente ed in parte valutativa;

3.3.2. Inoltre, risultano inammissibili le prove orali dedotte da parte convenuta in materia contraria, non essendo state ammesse le prove in materia diretta di controparte.

3.3.3. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta EDILSERVER S.r.l. ha ribadito la richiesta di CTU al fine di determinare il valore di mercato dei beni acquistati da EDILSERVER alla data di acquisto (31.03.2017 - 30.11.2017) che qui si elencano:

- 1) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660
- 2) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602
- 3) Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117
- 4) Profilatrice per ondulato modello TW 2/23 Marcatura CE Sitav
- 5) Curvatrice modello TW/1, marcatura CE Sitav
- 6) Scantonatrice SCHIAVI VERSA 204 matricola 995-3430
- 7) Carrello elevatore laterale MAST H250DL numero serie 11605

nonché a determinare il costo degli interventi svolti da EDILSERVER su ogni singolo macchinario e più precisamente:

- piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660 e piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602: pulizia, controllo, ricondizionamento, riverniciatura completa, installazione di fotocellule a fascio per messa in sicurezza e a norma del macchinario; installazione di doppia pedaliera e



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n./

riprogrammazione del CNC per il supporto alle nuove funzioni per la messa a norma e in sicurezza della macchina; installazione di chiusure di protezione posteriori e laterali per impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento;

- linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117;
- realizzazione di recinzione protettiva per la messa in sicurezza a norma del macchinario, al fine di impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento, aggiunta di braccio controllo ansa aspo, aggiunta di controllo manuale a distanza ASPO, aggiunta di aspo avvolgitore in coda per la riduzione dei coils.

L'istanza non può trovare accoglimento, essendo già stato demandato al CTU tale accertamento, al punto III) del quesito.

3.3.4. Nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta EDILSERVER S.r.l. ha reiterato l'istanza di ordine di esibizione ad EDILMETALLI S.r.l. ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

- 1) del Libro IVA acquisti e del Libro IVA vendite, da cui risultino le vendite e gli acquisti dei cespiti oggetto di contestazione;
- 2) delle fatture di vendita dei macchinari in contestazione da EDILMETALLI a Sitav;
- 3) delle fatture di acquisto da parte di EDILMETALLI dei macchinari in contestazione da Sitav s.r.l.;
- 4) del libro dei beni ammortizzabili (libro cespiti e libro inventari) dal quale emerga il valore di carico dei cespiti oggi oggetto di contestazione e relativamente a tutti gli anni in cui i beni sono rimasti in carico ad EDILMETALLI;
- 5) l'esibizione del Libro giornale da cui risulti la registrazione delle operazioni acquisto e di vendita dei macchinari oggetto di contestazione.

Senonché, i predetti ordini di esibizione, ammissibili e rilevanti, sono già stati disposti dal Giudice Istruttore (da effettuarsi attraverso la CTU).

3.3.5. Infine, la parte convenuta EDILSERVER S.r.l., con riferimento al doc. 58) di parte attrice, ha precisato che nelle more del giudizio si è provveduto alla riconsegna dell'immobile di 14 mq e dei macchinari non in accoglimento della domanda di parte attrice, bensì in seguito al rilascio dell'immobile per la cessazione e mancato rinnovo da parte di EDILMETALLI del contratto di locazione commerciale e, alla luce di tale fatto sopravvenuto, ha evidenziato come in riferimento alla domanda di controparte sul punto, si sia verificata la cessazione della materia del contendere.

Sul punto, si rinvia a quanto si è detto in precedenza ed a quanto si dirà *infra*.

pagina 33 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39fe561b607e0d0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0549e485bad5ab4f63457fa



4. Sulle domande di merito proposte dalla parte attrice.

4.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, l'accoglimento delle seguenti domande:

“a. pronunciare, ex art. 2475 ter cod.civ. l'annullamento dei contratti posti in essere dal convenuto Gianluca MONTAGNINO con la S.r.l. EDILSERVER e, in genere, di tutti gli atti con effetti verso l'attrice da essi posti in essere;

b. dichiarare tenuta e condannare la convenuta EDILSERVER S.r.l. a risarcire l'attrice dei danni ad essa provocati, sia per la partecipazione fraudolenta o con colpa grave ai contratti ed agli atti con il convenuto Gianluca MONTAGNINO, sia per la condotta in violazione del disposto di cui all'art. 2598, n. 3 Cod. civ. ovvero e comunque in violazione del generale principio di cui all'art. 2043 cod. civ.;

c. condannare quindi la convenuta EDILSERVER al pagamento dei predetti danni, procedendo alla loro valutazione a mezzo di Consulenza Tecnica.”

Le suddette domande non risultano fondate.

4.2. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:

1) che EDILMETALLI S.r.l. svolge attività di rivendita di pannelli per l'edilizia e policarbonato, con lavorazioni metalliche necessarie a rendere utilizzabili, secondo le esigenze di ciascun cliente, sistemi di isolamento acustico, termico e antincendio e rivendita di accessori relativi; in sostanza adatta il profilo e le dimensioni di lamiere necessarie per l'installazione di pannelli isolanti (pareti interne ed esterne di edifici, soffitti, tetti ecc.); per lo svolgimento di queste attività necessita di essere proprietaria di macchinari (profilatrici, curvatrici, pressopiegatrici, cesoie e tagliatrici, ecc.) ed attrezzature necessarie (carrelli, supporti, cavalletti, sollevatori, ecc);

2) che lo stabilimento di EDILMETALLI S.r.l. è ubicato in Rivalta, Via Savona n.12, ove lavorano impiegati e operai; la società si avvale del servizio di contabilità della SAGEA S.r.l. nell'ambito del Gruppo CERIA ISOLPACK, di cui anch'essa EDILMETALLI S.r.l. fa parte, costruttore dei pannelli isolanti;

3) che esponenti del Consiglio di Amministrazione della società EDILMETALLI S.r.l. sono stati (almeno per quanto nella causa interessi):

- il sig. MONTAGNINO Gianluca (Presidente), LEPORE Giuseppe (amministratore delegato), CERIA Eugenio (amministratore delegato), CERIA Edilberto (consigliere); cariche in vigore sino al 27.12.2017;
- il sig. BERTOLA Michele (Presidente e amministratore delegato), INVERNIZZI Paolo (amministratore delegato), LEPORE Giuseppe (consigliere) dal 27.12.2017 (doc. 1);



4) che il 24.02.2009 l'attrice stipulava con EDILSERVER S.r.l. un contratto di locazione di alcuni macchinari di sua proprietà (una linea di taglio, una cesoia, una pressopiegatrice ecc., come elencati nel contratto prodotto quale doc. 2); la conduttrice avrebbe operato con quei macchinari di EDILMETALLI S.r.l. in un area all'interno del capannone di quest'ultima (così come previsto nel più recente contratto di sublocazione 4.11.2013 prodotto quale doc. 3):

5) che il giorno 6.11.2017 (come risultante dal doc. 4) il consigliere arch. CERIA Edilberto chiedeva al Presidente sig. MONTAGNINO Gianluca di fornire al Consiglio di Amministrazione spiegazioni e giustificazioni di operazioni che egli aveva posto in essere in via autonoma ed all'oscuro del Consiglio di Amministrazione; come risulta dal verbale prodotto, il sig. MONTAGNINO non forniva alcuna spiegazione e veniva ipotizzato il ricorso ad un legale per far luce sulla questione;

6) che ciò non era mai avvenuto; nel frattempo, per ragioni attinenti ai rapporti tra i due gruppi familiari proprietari e gestori del Gruppo CERIA ISOLPACK, con l'ausilio dei professionisti (Avvocato Paolo ROCCA e del commercialista dott. SEGRE), le due famiglie svolgevano un'asta e la famiglia facente capo all'arch. CERIA Edilberto Antonio acquistava dalla famiglia del fratello rag. CERIA Esterino le partecipazioni di questa nel Gruppo CERIA ISOLPACK; il sig. MONTAGNINO Gianluca è il cognato del rag. CERIA Esterino;

7) che, dunque, il 14.12.2017 diventava per il Gruppo CERIA (e quindi altresì per la parte attrice che vende prodotti del Gruppo) una data chiave;

8) che lo è diventata anche per il sig. MONTAGNINO Gianluca e per la EDILSERVER S.r.l.; sino a quel momento il sig. MONTAGNINO (ed EDILSERVER S.r.l.) avevano condotto un disegno di appropriazione di macchinari ed attrezzature della EDILMETALLI S.r.l. (come risultanti dalle fatture di vendita prodotte: docc. 5, 6 e 7), che avevano accuratamente nascosto al Consiglio di amministrazione di EDILMETALLI S.r.l.;

9) che, approfittando di tale momento il sig. MONTAGNINO Gianluca e la EDILSERVER S.r.l. ponevano in essere le ulteriori e finali attività in danno di EDILMETALLI S.r.l., a loro esclusivo vantaggio:

9.1. risolvevano il contratto di locazione 24.02.2009 con la restituzione dei relativi macchinari (cfr. scrittura di risoluzione 30.11.2017 prodotta quale doc. 8); la risoluzione non rivestiva alcun interesse per EDILMETALLI S.r.l.; anzi era stata attuata in solo danno della medesima e nell'ambito del disegno di quei soggetti;

9.2. stipulavano contratto di locazione di attrezzature varie (profilatrice, carrello ecc. come risultante dal doc. 9) in data 1.12.2017; contratto coerente con il disegno;



9.3. stipulavano nuovamente contratto di locazione di macchinari in parte già oggetto del precedente contratto di locazione 24.02.2009, avvenuta il 01.12.2017 (doc. 10), ancora in coerenza con il loro disegno;

9.4. stipulavano contratto di sub-locazione di porzione dell'immobile di EDILMETALLI S.r.l. il 01.12.2017 (doc. 11) per poter rendere esecutivo quanto programmato in danno;

10) che, per portare a compimento finale il disegno, il 14.12.2017 il sig. MONTAGNINO Gianluca faceva sembrare di aver ceduto ad EDILMETALLI S.r.l. una profilatrice, una curvatrice, un carrello, emettendo le relative fatture con date 30.11.2017. respinte da EDILMETALLI S.r.l. (cfr. docc. 12, 13, 14, 15); si è utilizzata l'espressione "far sembrare" perché da una verifica nell'elaboratore impiegato per l'emissione delle fatture è risultato infatti che: la fattura n° 171886 era stata generata e modificata il 7 e l'11.12.2017 apponendovi però la data del 30.11.2017; quella n° 171887 era stata generata da un documento di trasporto del 29.11.2017 (doc. 16) generata, modificata e trasformata l'11.12.2017 antedatando la bolla di trasporto al 29.11.2017 e fatturata al 30.11.2017;

11) che EDILMETALLI S.r.l. inviava quindi ad EDILSERVER S.r.l. lettera di contestazione 29.12.2017 (prodotta quale doc. 17);

12) che quanto sopra dà ben conto del comportamento illecito da parte del sig. MONTAGNINO Gianluca e della società EDILSERVER S.r.l.; ma vi è di più:

il sig. MONTAGNINO, pur non essendo più amministratore di EDILMETALLI S.r.l., continuava ad usare la mail della medesima (ovvero ad usare il nome EDILMETALLI S.r.l. per proprio uso), non aveva restituito il telefono cellulare aziendale che utilizzava ed aveva completamente cancellato tutti i dati contenuti nel computer portatile aziendale e riversato su EDILSERVER S.r.l. tutti i dati della clientela e dei contatti EDILMETALLI S.r.l.;

13) che EDILMETALLI S.r.l. effettuava delle contestazioni ad EDILSERVER S.r.l. e al sig. MONTAGNINO e questi rispondevano con le loro rispettive lettere 10.01/2018 e 13.01/2018 (doc. 19 e 20); la seconda risposta era stata inviata proprio dalla mail "montagnino.edimetalli" che il sig. MONTAGNINO usava illecitamente (perché usava il nome e la ditta EDILMETALLI senza averne alcun diritto);

14) che nel perpetrare il loro disegno MONTAGNINO ed EDILSERVER S.r.l. avevano inoltre compravenduto macchinari usati con la ALPEMAC S.r.l. che si era rivolta ad EDILMETALLI S.r.l. perché era stato speso (illegittimamente) il suo nome per affari che il sig. MONTAGNINO invece compiva per la EDILSERVER S.r.l. (cfr. docc. 21-23).



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

4.3. A sostegno della domanda di annullamento dei contratti posti in essere dal sig. MONTAGNINO Gianluca con la EDILSERVER S.r.l., la parte attrice richiama l'art. 2475 *ter* c.c. che, al comma 1, prevede che *“I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.”*

Ai fini dell'applicazione della norma in esame occorre dunque, innanzitutto, che l'amministratore sia portatore per conto proprio o di terzi (nel caso di specie, della società EDILSERVER S.r.l.), di un interesse la cui soddisfazione comporti necessariamente il sacrificio dell'interesse della società.

Precisamente, sussiste “conflitto di interessi” quando l'amministratore persegue una finalità contrapposta e inconciliabile con quella della società rappresentata, di guisa che all'utilità conseguita o conseguibile da quest'ultimo, per sé medesimo o per conto del terzo, segua o possa seguire il danno della società rappresentata; e l'esistenza di un conflitto di interessi tra la società ed il suo amministratore dev'essere accertata in concreto sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità di interessi di cui sono portatori rispettivamente, la società ed il suo amministratore, non essendo a tal fine sufficiente neanche la mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle contrapposte parti contrattuali (cfr. sul punto Tribunale Potenza, 16/11/2016, n. 1390 in *Redazione Giuffrè* 2018: *“L'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona di distinti ruoli, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore”*; Cassazione civile, sez. III, 30/12/2014, n. 27547: *“Nel caso in cui una società abbia prestato fideiussione in favore di un'altra società il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società garante ed il suo amministratore, ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica di incompatibilità degli interessi di cui siano portatori, rispettivamente, la società che ha prestato la garanzia ed il suo amministratore”*).

In particolare, come ben chiarito in giurisprudenza, *“Il conflitto di interessi che determina l'annullamento del contratto postula un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli, a sua volta, rappresenti, e, in quest'ultima ipotesi, che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. Va precisato che*

pagina 37 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246d251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9dfdf649e4855bad5ab4f6345f7a



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

*il conflitto non può consistere nel solo fatto che il contratto stipulato dal legale rappresentante della società si sia risolto in danno della stessa, avvantaggiando un soggetto terzo (situazione, questa, che giustificerebbe, se mai, l'esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore), ma richiede per la sua sussistenza che il vantaggio conseguito dal terzo coincida con quello del rappresentante. Quanto all'onere probatorio, la società è tenuta a provare, in primo luogo, che l'amministratore, in relazione alla determinata operazione, fosse portatore di un interesse la cui realizzazione era incompatibile con l'interesse della società e, quindi, potenzialmente dannoso, e successivamente, che il terzo conoscesse o avrebbe potuto conoscere, con l'ordinaria diligenza professionale, il conflitto al momento della conclusione del contratto" (cfr. in tal senso: Tribunale Bolzano, sez. I, 06/09/2019, n. 802 in *Redazione Giuffrè* 2019).*

Inoltre, il conflitto d'interessi idoneo a produrre l'annullabilità del contratto richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, *"da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro"* (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 30/05/2008, n. 14481).

Come ben chiarito dalla migliore dottrina, ai fini dell'annullabilità della decisione si richiede altresì la causazione di un danno patrimoniale.

Nel caso di specie, come si dirà ampiamente ai punti successivi, analizzando in concreto le operazioni contestate dalla parte attrice, non emerge alcuna finalità contrapposta e inconciliabile con quella della EDILMETALLI S.r.l., nel senso e con le precisazioni sopra enunciate e neppure la sussistenza di danni patrimoniali.

Inoltre, per quanto concerne la posizione del convenuto sig. MONTAGNINO Gianluca, quest'ultimo risulta finanche carente di legittimazione passiva. Invero, la parte attrice non ha formulato alcuna domanda nei confronti dell'ex amministratore sig. MONTAGNINO Gianluca, precisando di voler riservare ad altra sede *"il risarcimento del danno che la società esponente ha subito e subisce per i fatti di mala gestio dell'amministratore sig. Montagnino"* (cfr. atto di citazione e pag. 8), tant'è che EDILMETALLI S.r.l. risulta aver promosso un procedimento arbitrale nei confronti del sig. MONTAGNINO Gianluca, chiedendone la condanna al risarcimento danni. Ora, poiché effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato (nel caso di specie, EDILMETALLI S.r.l.), il rappresentante (nel caso di specie, il sig. MONTAGNINO Gianluca) risulta carente di legittimazione passiva, non avendo il rappresentato agito anche per il risarcimento dei danni nei confronti del predetto per abuso dei poteri rappresentativi.

pagina 38 di 55

Firmato Da: DI CA.PUA. EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246d251ee39f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0549e485bada5ab4f63457fa



Si richiama sul punto la Sentenza 31.01.2019 della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Cagliari (in www.giurisprudenzadelleimprese.it) che, in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, ha condivisibilmente osservato che poiché *“l’effetto tipico della rappresentanza negoziale è la produzione di effetti esclusivamente nella sfera giuridica del rappresentato, l’azione di annullamento di cui all’art. 2475 ter c.c. non riguarda i rappresentati bensì solo le parti sostanziali del rapporto contrattuale. Ne discende che l’amministratore che abbia agito in conflitto di interessi con la società rappresentata è carente di legittimazione passiva ed è privo dell’interesse a contraddire sulla domanda volta ad ottenere la caducazione degli effetti del contratto tra rappresentato e terzo, tranne il caso in cui il rappresentato agisca per il risarcimento dei danni nei confronti del procurator che abbia abusato dei suoi poteri rappresentativi”*.

4.4. Ciò chiarito, secondo la parte attrice, il sig. MONTAGNINO Gianluca e la società EDILSERVER S.r.l. avrebbero condotto un disegno di appropriazione di macchinari ed attrezzature della EDILMETALLI S.r.l. (cfr. docc. 5, 6 e 7 della parte attrice) che avevano accuratamente nascosto al Consiglio di Amministrazione di EDILMETALLI S.r.l. (cfr. citazione a pagina 3 - punto 8).

Inoltre, secondo la parte attrice, per “portare a compimento finale il disegno”, in data 14.12.2017 la società EDILSERVER S.r.l. avrebbe “fatto sembrare di aver ceduto ad EDILMETALLI una profilatrice, una curvatrice, un carrello, emettendo le relative fatture 30/11/2017”, respinte da EDILMETALLI S.r.l. (cfr. docc. 12, 13, 14, 15 della parte attrice) (cfr. citazione a pagina 4 - punto 10).

Si deve innanzitutto osservare che le predette vendite di attrezzature e macchinari da EDILMETALLI S.r.l. ad EDILSERVER S.r.l. sono le seguenti:

- vendita di cui alla fattura V1/170450 del 31.03.2017, avente ad oggetto *“PRESSOPIEGATRICE CBC MATR. 04660”* per Euro 5.000,00 oltre IVA, *“PRESSOPIEGATRICE CBC MATR. 04662”* per Euro 5.000,00 oltre IVA e *“SLITTER GRANDINI (LINEA TAGLIO)”* per Euro 15.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 5 della parte attrice e doc. 7 della convenuta EDILSERVER);
- vendita di cui alla fattura V2/270755 del 12.04.2017, avente ad oggetto *“SCANTONATRICE VERSA 204”* per Euro 3.000,00 oltre IVA (cfr. doc. 6 della parte attrice);
- vendita di cui alla fattura V2/270752 dell’11.04.2017, avente ad oggetto *“VENDITA VEICOLO FIAT PUNTO TARGATA...usato come visto e piaciuto ”* per Euro 409,84 oltre IVA (cfr. doc. 7 della parte attrice);
- vendita di cui alla fattura V1/171886 del 30.11.2017, avente ad oggetto *“PROFILATRICE PER ONDULATO MODELLO TW 2/23 USATA”* per Euro 25.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 12 della parte attrice e doc. 8 della convenuta EDILSERVER);



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

- vendita di cui alla fattura V1/171887 del 30.11.2017, avente ad oggetto "CURVATRICE mod. TW/1 Marcata CE anno 2005" per Euro 7.000,00 oltre IVA e "CARRELLO ELEVATORE laterale MUST H 250 DL MATR per Euro 25.000,00, oltre IVA (cfr. doc. 13 della parte attrice e doc. 8 della convenuta EDILSERVER).

Secondo la parte attrice, tali vendite farebbero parte di un disegno posto in essere da EDILSERVER S.r.l. e dal sig. MONTAGNINO Gianluca a loro esclusivo vantaggio, al fine di consentire ad EDILSERVER S.r.l. di avere assoluto e totale unilaterale potere contrattuale nello svolgimento di attività per EDILMETALLI S.r.l.

Le contestazioni in esame non risultano fondate.

In primo luogo, infatti, la parte attrice non ha provato a quale attività industriale fossero destinate le predette macchine e, conseguentemente, come la vendita delle stesse avesse potuto influire sull'attività di EDILMETALLI S.r.l. o su asseriti poteri contrattuali in danno di quest'ultima.

In secondo luogo, la parte attrice non ha neppure provato che all'epoca delle intervenute vendite (marzo 2017 e novembre 2017) il sig. MONTAGNINO Gianluca fosse stato effettivamente messo al corrente dell'asta che si sarebbe tenuta a fine anno per assegnare il Gruppo CERIA ad uno dei due rami della famiglia.

In terzo luogo, deve rilevarsi che EDILSERVER S.r.l. ha ripetutamente offerto a EDILMETALLI S.r.l. la restituzione dei macchinari in questione, anche durante lo svolgimento del giudizio, e, precisamente, sia con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c. sia all'udienza dell'8.05.2019, ricevendone un rifiuto. Ora, come correttamente osservato dalla convenuta EDILSERVER S.r.l., tale atteggiamento sarebbe quantomeno irragionevole se non fosse che la parte attrice non ha alcun interesse a riprendersi i macchinari che non ha mai utilizzato, benché questo sia l'oggetto dell'azione intrapresa, confermando quanto sostenuto dalle parti convenute fin dall'inizio, ossia che "tutta l'azione giudiziaria è assolutamente pretestuosa, volta ad un regolamento di conti personali".

In quarto luogo, i prezzi di vendita dei macchinari per cui è causa e i canoni di locazione concordati erano congrui per il loro valore di mercato e per la vetustà degli stessi. Invero, al CTU è stato demandato il seguente quesito III) proposto dalla parte convenuta EDILSERVER S.r.l.:

"- Determini il valore di mercato dei beni acquistati da EDILSERVER alla data di acquisto (31.03.2017- 30.11.2017) che qui si elencano:

- 1) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660
- 2) Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602

pagina 40 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246d251ee39f6561b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0549e485bad5ab4f63457fa



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

3) Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117

4) Proflatrice per ondulato modello TW 2/23 Marcatura CE Sitav

5) Curvatrice modello TW/1, marcatura CE Sitav

6) Scantonatrice SCHIAVERSA 204 matricola 995-3430

7) Carrello elevatore laterale MAST H250DL numero serie 11605

nonché a determinare il costo degli interventi svolti da EDILSERVER su ogni singolo macchinario e, più precisamente:

- Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4660 e Piegatrice CBC T160/60 IS matricola 4602:

Pulizia, controllo, ricondizionamento, riverniciatura completa, installazione di fotocellule a fascio per messa in sicurezza e a norma del macchinario; installazione di doppia pedaliera e riprogrammazione del CNC per il supporto alle nuove funzioni per la messa a norma e in sicurezza della macchina; installazione di chiusure di protezione posteriori e laterali per impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento;

- Linea per la lavorazione della lamiera della Ditta grandini, Modello LTCP15-13491 matricola n. 910117:

Realizzazione di recinzione protettiva per la messa in sicurezza a norma del macchinario, al fine di impedire l'accesso alle parti in movimento durante il funzionamento, aggiunta di braccio controllo ansa aspo, aggiunta di controllo manuale a distanza ASPO, aggiunta di aspo avvolgitore in coda per la riduzione dei coils.”

Il CTU ha risposto al quesito riferendo di non avere le competenze tecniche necessarie per addvenire alla stima del valore dei beni alienati a EDILSERVER S.r.l. ma di aver predisposto il seguente elaborato nel quale ha sintetizzato le stime (cfr. relazione scritta alle pagine 68 e 69):



BENI OGGETTO DI ANALISI	CTP ING. CREPALDI (EDILMETALLI)	CTP ING. RIZZI (MONTAGNINO)	CTP ING. BURSI (EDILSERVER)		TOTALE
	Valore di mercato	Valore di mercato	Valore di mercato	Valore opere di manutenzione	
1) Piegatrice CBC T168/46 IS matricola 4660	9.000,00	3.500,00	4.000,00	5.008,00	9.008,00
2) Piegatrice CBC T168/46 IS matricola 4602	10.000,00	3.500,00	4.000,00	5.008,00	9.008,00
3) Linea per la lavorazione della lamiere della Ditta grandini, Modello LICP15 13191 matricola n. 91011*	15.000,00	2.500,00	7.000,00	5.160,00	16.460,00
4) Profilatrice per ondulato modello 1W 2/23 Marcatura CE Stipa	25.000,00	20.000,00	17.500,00		17.500,00
5) Curvatrice modello TW1, marcatura CF Stipa	8.000,00	250,00	200,00		200,00
6) Scannatrice SCHLATT VERSA 204 matricola 9953435	3.000,00	1.000,00	4.500,00		4.500,00
7) Carrello elevatore laterale MAST H240DL numero serie 11685	2.000,00	1.000,00	3.000,00		3.000,00
	72.000,00	33.750,00	40.200,00	19.476,00	59.676,00

Ora, sul punto devono condividersi i seguenti rilievi svolti dalla convenuta EDILSERVER S.r.l.:

- la profilatrice per ondulato TW2/23 non risulta essere mai stata consegnata alla EDILSERVER S.r.l. e non è stata oggetto di perizia perché, come di chiarato fin dall'inizio della causa, si trova nei locali della EDILMETALLI S.r.l. che non ha consentito l'ingresso al CTU nel giorno del sopralluogo; il sopralluogo è avvenuto nei locali della EDILSERVER S.r.l. e ciò risulta dal verbale delle operazioni peritali del 16/09/2019 (cfr. relazione scritta del CTU alle pagine 24 e seguenti);

- il valore della curvatrice TW/1 è pari a zero perché tale macchinario è strettamente correlato alla profilatrice non consegnata;

- la valorizzazione delle opere di manutenzione svolte da EDILSERVER S.r.l. sui primi tre macchinari sono state quantificate dall'Ing. BURSI (CTP di EDILSERVER S.r.l.) ma riconosciute anche dall'Ing. CREPALDI (CTP di EDILMETALLI S.r.l.) quale incremento di valore dei macchinari;

- come si può notare infatti, gli incrementi di valore dati dal CTP di EDILMETALLI S.r.l. per i primi tre macchinari (quelli su cui sono state effettuate delle manutenzioni) sono sostanzialmente corrispondenti ai valori dati dal CTP di EDILSERVER S.r.l. ai singoli interventi di manutenzione, i cui importi devono essere sottratti dal valore dato dal CTP di parte attrice (in proposito, merita riportare uno stralcio di quanto riferito dal CTP di EDILMETALLI S.r.l. nella "memoria preliminare" del 14.10.2019 alle pagine 5 e seguenti in riferimento alle due piegatrici: "...trattasi di beni risultanti entrambi oggetto di interventi di ammodernamento sotto il profilo della sicurezza che, per quanto visibile hanno riguardato in particolare: l'installazione di fotocellule di sicurezza..."; doppia pedaliera



a bordo macchina; realizzazione di carter metallici... In tale ambito, la stima non può che assumere a riferimento il costo storico dei beni che risultano acquistati dalla stessa parte attrice nell'anno 2008 ... tenuto comunque evidentemente conto che un corretto utilizzo e, soprattutto, la messa in opera di costanti e programmati interventi di manutenzione ordinaria e, laddove rinvenuta, straordinaria (vd attività di messa in sicurezza di cui sopra) consente al bene di svincolarsi dal mero valore fiscale...");

- per gli altri macchinari i valori di mercato dati dai tre CTP sono molto vicini tra loro, se non per la curvatrice per i motivi anzidetti.

Inoltre, si deve osservare che gran parte dei predetti macchinari (le piegatrici, la linea di taglio Grandini e la profilatrice) erano già oggetto dei precedenti contratti di locazione di macchine industriali (cfr. doc. 2 di parte attrice) e, pertanto, da anni erano fuoriuscite dall'attività produttiva di EDILMETALLI S.r.l. e dalla piena disponibilità, anche giuridica, di quest'ultima.

Deve anche rilevarsi che la parte attrice non ha offerto prova che la vendita di tali macchinari avesse generato un aumento dei costi per eseguire le lavorazioni svolte da EDILSERVER S.r.l. o avesse conferito a quest'ultima un potere contrattuale diverso rispetto al 2017.

Deve poi osservarsi che al CTU è stato demandato il seguente quesito II:

“ II) In risposta al quesito proposto dalla parte attrice EDILMETALLI S.R.L.:

- Accerti, ove possibile, i fatturati di vendita e di lavorazione relativa e di pura lavorazione dei prodotti (pannello isolante, alla lavorazione di lattonerie, di grecature e di policarbonato) della EDILSERVER S.R.L. e della EDILMETALLI S.R.L. nell'anno 2018, con individuazione dei clienti serviti, altresì valutando tali fatturati generati nell'anno 2017 con le lavorazioni (combinata o pure) delle macchine c.d. “profilatrici” e relative attrezzature;

- individuati tali lavorazioni EDILSERVER, rilevi, ove possibile, l'eventuale comunanza o meno di clienti di EDILMETALLI e di EDILSERVER destinatari di quei prodotti e di quelle lavorazioni, nel solo caso positivo:

- ricavi le oscillazioni dei fatturati relativi e la variazione del margine sulle vendite di EDILMETALLI;
- determini sulla base del risultato medio delle due società, quale sia la diminuzione di esso per EDILMETALLI e quale il corrispondente aumento per EDILSERVER;

- rilevi le eventuali plusvalenze determinatesi per effetto delle vendite dei beni di EDILMETALLI ad EDILSERVER ed il loro impatto fiscale per EDILMETALLI.

Nel caso in cui i predetti accertamenti siano effettuati su documenti sprovvisti dei requisiti di cui agli artt. 2709 – 2711 c.c. ne dia atto nella relazione scritta, formulando sia un'ipotesi in cui vengono presi



in considerazione anche tali documenti sia una seconda ipotesi in cui non vengono presi in considerazione anche tali documenti.”

Ora, il CTU Dott. Carlo REGIS, nella relazione scritta datata 9.11.2019, ha concluso sul punto riferendo (cfr. pagina 69):

- “di non essere in grado di accertare i fatturati di vendita e di lavorazione relativa e di pura lavorazione dei prodotti (pannello isolante, alla lavorazione di lattonerie, di grecature e di policarbonato) della EDILSERVER S.r.l. e della EDILMETALLI S.r.l. nell'anno 2018, con individuazione dei clienti serviti e neppure risulta possibile valutare tali fatturati generati nell'anno 2017 con le lavorazioni (combinata o pure) delle macchine c.d. “profilatrici” e relative attrezzature”;
- “che, per effetto delle vendite dei beni a EDILSERVER S.r.l., la EDILMETALLI S.r.l. ha realizzato plusvalenze per complessivi Euro 25.000,00 ed in dettaglio:

Fattura di vendita	Data fattura di vendita	Descrizione	Anno di acquisto da parte di Edilmateriali Srl	Costo storico di acquisto da parte di Edilmateriali Srl	Costo ammortizzato	Costo residuo da ammortizzare	Prezzo di vendita a Edilserver Srl	Plusvalenza realizzata
n. 170450	31/03/2017	Pressopiegatrice CBC matr. 04560	2008	13.926,37	13.926,37	-	5.000,00	5.000,00
n. 170450	31/03/2017	Pressopiegatrice CBC matr. 04502	2008	14.709,74	14.709,74	-	5.000,00	5.000,00
n. 170450	31/03/2017	Slitter Grandini	2008	11.585,82	11.585,82	-	15.000,00	15.000,00
				40.221,93	40.221,93	-	25.000,00	25.000,00

e che l'impatto fiscale per EDILMETALLI S.r.l., lo scrivente è – in linea teorica – rappresentato dalle seguenti imposte: Ires 24,00% quindi euro 6.000,00 e Irap 3,90% quindi euro 975,00”.

Dunque, un tale impatto fiscale per EDILMETALLI S.r.l. è stato indicato in via meramente teorica: in effetti, in mancanza della documentazione il calcolo, come precisato al CTU, non può che essere ipotetico e dunque del tutto irrilevante.

Del resto, il doc. 52 di parte attrice, denominato “plusvalenze vendita cespiti EDILMETALLI-EDILSERVER” non costituisce prova idonea, considerato che il carico fiscale, generato da molteplici fattori legati al bilancio aziendale, non può essere calcolato sulle singole operazioni di vendita dei macchinari. In effetti, non pare possibile valutare l'impatto fiscale *tout court* realizzato sia ai fini Ires che ai fini Irap in assenza della documentazione di natura fiscale (Dichiarazione Unico 2018 e Irap 2018) e delle scritture contabili.

Deve poi osservarsi che dagli atti di causa è emerso che, in realtà, da una parte la società EDILSERVER S.r.l., partner strategico di EDILMETALLI S.r.l., aveva la necessità che quest'ultima effettuasse importanti interventi di manutenzione straordinaria e non aveva intenzione di investire ingenti somme di denaro su macchinari altrui e, dall'altra parte, EDILMETALLI S.r.l. non aveva



intenzione di provvedervi, non avendo alcun interesse diretto alla funzionalità degli stessi (non utilizzandoli più dal 2009, come si evince anche dal contratto di locazione dei macchinari). Invero, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la convenuta società EDILSERVER S.r.l. ha dedotto che *“in data 02.10.2015 la CBC inviava alla EDILMETALLI preventivo di spesa per l'intervento di retrofitting sulle pressopiegatrici utilizzate da EDILSERVER per un importo totale di €. 80.000,00 su ciascuna macchina (Doc. 24)”*. Sul punto, il CTU ha ritenuto la circostanza documentata agli atti di causa, sia pure limitatamente all'intervento descritto. Secondo il CTU non risulterebbe invece documentata la circostanza che l'intervento stesso riguardasse pressopiegatrici utilizzate dalla società EDILSERVER S.r.l. ma, in realtà, non vi è possibilità di confusione nell'individuare le piegatrici oggetto del preventivo perché il preventivo redatto dalla CBC per l'intervento di retrofitting (prodotto dalla convenuta EDILSERVER sub doc. 24) indica il modello delle piegatrici a cui si riferisce (Modello T160/60 IS) e cioè il modello delle piegatrici oggetto di causa e l'indicazione del modello compare anche nelle fatture prodotte dalla parte attrice allegate al file denominato FT170450 Piegatrici e slitter.

Al punto 10 (pag. 4) della citazione ed al punto “i” della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la parte attrice ha dedotto che la fattura EDILMETALLI n° 17886 prodotta sub doc. 12 sarebbe stata generata e modificata l'11.12.2017, apponendovi la data del 30.11.2017. Inoltre, al punto 10 (pag. 4) della citazione ed al successivo punto “j” la parte attrice ha dedotto che la fattura EDILMETALLI n° 171887 prodotta sub doc. 13 sarebbe stata generata l'11.12.2017, apponendovi la data del 30.11.2017 e sostituendo nella relativa bolla di consegna ED/0/13006 la data del 29.11.2017.

Tali circostanze risultano peraltro sprovviste di supporto probatorio, come accertato finanche dal CTU (cfr. l'allegato 1 bis alla relazione scritta).

Del resto, non si comprende neppure quale sarebbe stato il vantaggio che le attuali parti convenute avrebbero conseguito nell'anticipare la fatturazione di pochi giorni.

Inoltre, la parte attrice ha prodotto due note di credito sub docc. 14) e 15) datate 30.11.2017 ma che, secondo il convenuto sig. MONTAGNINO Gianluca, sarebbero state emesse successivamente alla fuoriuscita di quest'ultimo (avvenuta il 27.12.2017) e, dunque antidatate, essendo dirette a neutralizzare da un punto di vista fiscale la vendita dei beni a EDILSERVER S.r.l..

I rilievi che precedono evidenziano l'infondatezza delle predette contestazioni della parte attrice e la correttezza delle operazioni di vendita dei macchinari nell'interesse di EDILMETALLI S.r.l., non essendo emerso alcun fantomatico *“disegno”* criminoso perpetrato dal sig. MONTAGNINO Gianluca a favore della società EDILSERVER S.r.l. ed in danno di EDILMETALLI S.r.l.



4.5. Come si è detto in precedenza richiamando le deduzioni della parte attrice, un'ulteriore condotta posta in essere "in danno" della EDILMETALLI S.r.l. sarebbe consistita nella stipulazione della scrittura privata in data 30.11.2017 (doc. 8 della parte attrice e doc. 12 della convenuta EDILSERVER) di risoluzione del contratto di locazione del 24.02.2009 (doc. 2 della parte attrice e doc. 3 della convenuta EDILSERVER) con la restituzione dei relativi macchinari, risoluzione che "non rivestiva alcun interesse per EDILMETALLI; anzi è stata attuata in solo danno della medesima e nell'ambito del disegno di quei soggetti..." (cfr. citazione a pag. 3 - punto 9.1.)

In realtà, le parti convenute hanno smentito tale assunto spiegando e documentando come segue le ragioni di tale risoluzione contrattuale:

Il contratto di locazione di macchinari risaliva al 24.02.2009 ma, nel corso degli anni, la situazione era mutata poiché una parte considerevole dei macchinari, che originariamente costituivano l'oggetto del contratto, erano stati restituiti (cfr. DDT 062 del 31.03.2017 e DDT 213 del 02.11.2017 di cui ai docc. 6 e 12 prodotti dalla convenuta EDILSERVER S.r.l.) e sul punto non veniva mossa alcuna contestazione da parte di EDILMETALLI S.r.l., mentre altri venivano venduti (cfr. fattura V1/170450 del 31.03.2017 allegata al doc. 12 dalla convenuta EDILSERVER).

Le parti avevano quindi ritenuto necessario risolvere il vecchio contratto e stipularne uno nuovo che recepisce, in termini di valore dei beni e di canoni di locazione, le restituzioni *medio tempore* intervenute; sul punto, si deve osservare che la parte attrice non ha specificamente contestato la circostanza dedotta dalla convenuta società EDILSERVER S.r.l. al capo 16) della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., secondo cui in data 31.03.2017 e 2.11.2017, EDILSERVER provvedeva a restituire a EDILMETALLI S.r.l. i macchinari ed attrezzature elencati nei DDT che le si rammostrano quale doc. 6 e, del resto, anche il CTU ha ritenuto tale circostanza documentata agli atti di causa (cfr. l'allegato 1 bis alla relazione scritta).

Infine, con riguardo alla circostanza dedotta dalla parte attrice al capo 9.1 della citazione, secondo cui il sig. MONTAGNINO (EDILMETALLI S.r.l.) e la società EDILSERVER S.r.l. "hanno risolto il contratto di locazione 24 febbraio 2009 con la restituzione dei relativi macchinari (cfr. scrittura di risoluzione 30/11/2017: doc. 8). Tale risoluzione non rivestiva alcun interesse per EDILMETALLI; anzi è stata attuata in solo danno della medesima e nell'ambito del disegno di quei soggetti", il CTU ha accertato che la risoluzione del contratto risulta documentalmente provata (cfr. doc. 8 della parte attrice e doc. 12 della convenuta EDILSERVER), mentre invece la circostanza che "tale risoluzione non rivestiva alcun interesse per EDILMETALLI e che la stessa sia stata attuata in solo danno della medesima" non risulta documentata (cfr. l'allegato 1 bis alla relazione scritta).



4.6. La parte attrice invoca un'altra condotta posta in essere "in danno" della EDILMETALLI S.r.l., consistente nella stipulazione di contratto di locazione di attrezzature varie (profilatrice, carrello ecc.: doc. 9 della parte attrice e doc. 9 della convenuta EDILSERVER) in data 1.12.2017, "coerente con il disegno", che avrebbe determinato lo svuotamento dei propri beni, impedendole di svolgere attività di impresa (cfr. citazione a pag. 4 - punto 9.2.)

Sul punto, si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provata la circostanza dedotta dalla parte attrice al capo 9.2. della citazione, secondo cui il sig. MONTAGNINO (EDILMETALLI S.r.l.) e la società EDILSERVER S.r.l. "hanno stipulato contratto di locazione di attrezzature varie (profilatrice, carrello ecc.: doc. 9) in data 1/12/2017" (cfr. doc. 9 della parte attrice e doc. 9 della convenuta EDILSERVER) e, del resto, sul punto il CTU ha confermato che l'esistenza del contratto risulta documentalmente provata (cfr. l'allegato 1 bis alla relazione scritta).

Peraltro, come è emerso nel corso del giudizio, anche a seguito dell'esame delle scritture contabili prodotte da EDILMETALLI S.r.l. in ottemperanza all'ordine di esibizione, quest'ultima aveva, presso la sede di Castelletto Stura, una profilatrice di gran lunga più performante di quella utilizzata nello stabilimento di Rivalta. Per tale ragione aveva deciso di vendere l'altra profilatrice alla società EDILSERVER S.r.l. ma, in attesa di organizzare il trasporto e per non privare EDILMETALLI S.r.l. di un bene aziendale, le parti avevano pattuito un contratto di locazione della durata di un mese ad una cifra simbolica. Il canone di locazione era stato pagato dalla nuova compagine della EDILMETALLI S.r.l. (cfr. doc. 10 della convenuta EDILSERVER).

Inoltre, su tale circostanza la parte attrice non ha fornito alcuna prova idonea circa gli asseriti danni dalla stessa subiti.

4.7. Secondo la parte attrice, un'altra condotta posta in essere "in danno" della EDILMETALLI S.r.l. sarebbe consistita nella stipulazione di contratto di locazione di macchinari in parte già oggetto del precedente contratto di locazione 24.02.2009 (doc. 2 di parte attrice e doc. 3 della convenuta EDILSERVER), avvenuta il 01.12.2017 (doc. 10 della parte attrice), "ancora in coerenza con il loro disegno..." (cfr. citazione a pag. 4 - punto 9.3.)

Sul punto, si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provata la circostanza dedotta dalla parte attrice al capo 9.3. della citazione, secondo cui il sig. MONTAGNINO (EDILMETALLI S.r.l.) e la società EDILSERVER S.r.l. "hanno nuovamente stipulato contratto di locazione di macchinari in parte già oggetto del precedente contratto di locazione 24/2/2009, avvenuta



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

il 1° dicembre 2017 (doc. 10)” e, del resto, sul punto il CTU ha confermato che l’esistenza del contratto risulta documentalmente provata (cfr. l’allegato 1 bis alla relazione scritta).

Tale contratto sottoscritto in data 01.12.2017 aveva ad oggetto: n. 1 pressopiegatrice CBC matr. 04316 (lunghezza porta stampo 4050 mm); n. 1 calandra Riboldi tipo HMC&= matr. C6H23 e n. 5 carrellini.

Pertanto, tale contratto era conseguente alla risoluzione del contratto di locazione del 2009 di cui si è detto in precedenza al punto 4.5 e, in proposito, deve rilevarsi che il contratto in esame di cui al doc. 10) della parte attrice si differenzia rispetto a quello sottoscritto con EUROGRONDA già nel 2008 (cfr. doc. 4 del convenuto sig. MONTAGNINO) ed a quello successivamente sottoscritto (e risolto) con EDILSERVER S.r.l. nel 2009 (cfr. doc. 2 di parte attrice) sostanzialmente con riferimento: all’oggetto, essendo indicate le sole attrezzature effettivamente ancora locate; al valore dei beni locati, indicato in Euro 30.000,00 (cfr. lett. “D” del doc. 10 di parte attrice), in ragione della riduzione dell’oggetto della locazione; al canone, indicato nell’importo annuale di Euro 3.600,00 (cfr. lett. “J” del doc. 10 di parte attrice) in luogo del precedente importo di Euro 6.000,00, sempre esclusivamente in ragione della considerevole riduzione dell’oggetto dei beni locati. Invece, non erano state apportate modifiche con riferimento alla durata della locazione che, al pari delle precedenti era stata prevista a tempo indeterminato e, inoltre, era stata mantenuta la previsione secondo cui la conduttrice (EDILSERVER S.r.l.) si obbligava espressamente a restituire le macchine alla concedente EDILMETALLI S.r.l. entro la fine dell’anno durante il quale gliene venga fatta richiesta” (cfr. lett. “H” del doc. 10 di parte attrice).

Inoltre, si deve osservare le attrezzature in questione (cfr. doc. 10 di parte attrice) sono state restituite da EDILSERVER S.r.l. a EDILMETALLI S.r.l. in data 7.11.2019 (tant’è che, secondo le parti convenute, con riferimento alla domanda di annullamento del contratto di locazione del 01.12.2017 relativo alle attrezzature risulterebbe finanche cessata della materia del contendere, avendo EDILMETALLI S.r.l. conseguito l’effetto restitutorio richiesto con l’atto di citazione) (cfr. anche doc. 58 della parte attrice).

Infine, neppure su tale circostanza la parte attrice ha fornito alcuna prova idonea circa gli asseriti danni dalla stessa subiti.

pagina 48 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246d251ee39f6561b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9affd549e4855bad5ab4f634571a



4.8. La parte attrice lamenta un'ulteriore condotta posta in essere "in danno" della EDILMETALLI S.r.l. consistente nella stipulazione di contratto di sub-locazione di porzione dell'immobile di EDILMETALLI S.r.l. alla società EDILSERVER S.r.l. in data 10.12.2017, registrato il 14.12.2017 (doc. 11 della parte attrice) "per poter rendere esecutivo quanto programmato in danno" (cfr. citazione a pag. 4 - punto 9.4.)

Sul punto, si deve innanzitutto osservare che risulta documentalmente provata la circostanza dedotta dalla parte attrice al capo 9.4. della citazione, secondo cui il sig. MONTAGNINO (EDILMETALLI S.r.l.) e la società EDILSERVER S.r.l. *"hanno stipulato contratto di sub-locazione di porzione dell'immobile di EDILMETALLI il 1° dicembre 2017, registrato il 14 dicembre 2017 (doc. 11)"* e, del resto, sul punto il CTU ha confermato che l'esistenza del contratto risulta documentalmente provata (cfr. l'allegato 1 bis alla relazione scritta).

Peraltro, risulta accertato che la società EDILSERVER S.r.l. aveva occupato la porzione di tale immobile fin dal 2009, per cui con il contratto in questione le parti provvedevano a regolarizzare la posizione da un punto di vista formale. La parte attrice, infatti, non ha specificamente contestato la circostanza dedotta dalla convenuta società EDILSERVER S.r.l. al capo 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., secondo cui *"Tra gli spazi messi a disposizione di EDILSERVER da parte di EDILMETALLI sin dalla data del 24 febbraio 2009 vi era anche un ufficio all'interno della palazzina "uffici", sito nel complesso di Rivalta, Via Savona n. 10-12"*, essendosi limitata a riferire che tale circostanza *"attiene a fatto specifico e di cui al documento 3"* e, dunque, al contratto di sublocazione del 2009. Dunque, la circostanza del "disegno" e del suo "progetto esecutivo" è smentita dall'occupazione del locale ufficio da parte della società EDILSERVER S.r.l. dal lontano 2009.

Del resto, il di interesse di EDILMETALLI S.r.l. era stato finanche esplicitato nel contratto di locazione del 2009 dove, al punto 3 delle premesse, si legge testualmente quanto segue: *"la EDILMETALLI non è più interessata all'utilizzo di detti macchinari"* (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 3 della convenuta EDILSERVER).

Inoltre, deve osservarsi il locale di 14 mq. (doc. 11 di parte attrice) è stato restituito da EDILSERVER S.r.l. a EDILMETALLI S.r.l. in data 7.11.2019 (tant'è che, secondo le parti convenute, con riferimento alla domanda di annullamento del contratto di sublocazione sottoscritto in data 01.12.2017 avente ad oggetto tale locale risulterebbe finanche cessata della materia del contendere, avendo EDILMETALLI S.r.l. conseguito l'effetto restitutorio richiesto con l'atto di citazione (cfr. anche doc. 58 della parte attrice).

Infine, rispetto a tale contratto di sub-locazione, la parte attrice si è limitata ad affermare che detto contratto sarebbe stato sottoscritto *"per rendere esecutivo quanto programmato in danno"* (cfr. la



citazione a pagina 4 - punto 9.4.), senza peraltro precisare “quale” sarebbe stato in concreto il danno asseritamente patito da EDILMETALLI S.r.l.

4.9. Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2), c.p.c., la parte attrice ha dedotto, al capo p) che “i clienti EDILMETALLI di cui all’elenco prodotto sub doc. 53 ... venivano da essa serviti commissionando ad EDILSERVER le lavorazioni specifiche richieste da ciascuno di essi, per le installazioni necessarie” ed al capo q) che “i clienti EDILMETALLI di cui all’elenco prodotto sub doc. 53 ... sono stati serviti dal 1° gennaio 2018 da EDILSERVER e da MAMO LAVORAZIONE LEGNO”.

Peraltro, si deve innanzitutto osservare che, ai sensi dell’invocato art. 2598, n. 3), c.c., compie atti di concorrenza sleale chi “si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idonea a danneggiare l’altrui azienda” e, dunque, non è a tal fine sufficiente la mera appropriazione di clientela, come in sostanza dedotto dalla parte attrice. Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, meritevole di essere condiviso, infatti, al fine di dimostrare la sussistenza di un illecito di concorrenza sleale per storno di clientela, occorre fornire la prova, fra l’altro, dell’avvenuto storno dei singoli e specifici clienti e, finanche ove sia dimostrata una condotta configurabile come concorrenza sleale, il danno da essa provocato non è in *re ipsa*, ma necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente poi l’utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. Appello Brescia 8 maggio 2017 n. 658 in “www.giurisprudenzadelle imprese.it”; Cass. civile n. 25921/2015; Cass. civile n. 7306/2009).

In particolare, la Corte d’Appello Brescia, con sentenza 8 maggio 2017 n. 658 (in “www.giurisprudenzadelle imprese.it”) si è occupata di un caso assai simile a quello del presente giudizio, affermando testualmente quanto segue: “Sul punto va condivisa la decisione del primo Giudice che ha ritenuto non accertato lo sviamento di clientela prospettato e generiche le allegazioni della ..., sia quanto alle perdite di fatturato sia quanto ai costi affrontati per la rinegoziazione dei contratti, e che ha evidenziato la mancata produzione da parte della società appellante delle proprie scritture contabili e della documentazione inerenti ai clienti “fedeli”. Va, infatti, rilevato che, nel corso del giudizio di primo grado, la società appellante ha prodotto dei “prospetti dei clienti passati da ... a seguito dell’intervento degli agenti stornati alla ..., di unilaterale produzione e, quindi privi di valore documentale, che indicano dati del tutto indimostrati sia con riferimento ai clienti sviati sia con riferimento alla conseguente perdita di fatturato...”

Il predetto prospetto, poi, neanche è idoneo a documentare il fatturato che sarebbe relativo ai clienti oggetto di sviamento e che avrebbe dovuto essere dimostrato non solo con la produzione delle scritture



contabili, come ritenuto dal primo giudicante, ma anche e soprattutto con la produzione dei relativi contratti, da cui ricavare le condizioni di vendita ad essi praticate, delle fatture emesse nei confronti dei clienti, delle scritture contabili e dei bilanci, da cui avrebbe potuto emerge l'asserita perdita di fatturato, ovvero il suo aumento o il suo mantenimento ma per fattori diversi da quelli della perdita dei clienti stornati. In altri termini, non è stato prodotto alcun documento che consentisse in modo obiettivo la verifica della rispondenza delle risultanze contabili ai prospetti unilateralmente predisposti (e, quindi, privi di valore documentale e di oggettivo riscontro) circa il volume di affari riferibile ai clienti nonché circa la perdita dei clienti (riguardo alla quale va ribadita l'assenza di prova nei termini prospettati).".

Inoltre, il doc. 53) di parte attrice è un elenco di clienti che EDILMETALLI S.r.l. afferma di aver servito, predisposto unilateralmente dalla parte attrice stessa, di cui non sussiste alcun riscontro contabile e, dunque, deve ritenersi privo di valenza probatoria. Del resto, anche il CTU ha accertato che le suddette circostanze non risultano documentate agli atti di causa (cfr. l'allegato 1 bis alla relazione scritta).

4.10. Anche gli ulteriori addebiti contestati dalla parte attrice al convenuto sig. MONTAGNINO Gianluca risultano del tutto infondati.

Secondo la parte attrice, il sig. MONTAGNINO Gianluca, pur non essendo più amministratore di EDILMETALLI S.r.l., avrebbe continuato ad usare mail della medesima (cfr. atto di citazione a pag. 5 - punto 12). Trattasi di contestazione infondata, non essendovi prova idonea in proposito, tenuto anche conto che, come chiarito dal convenuto sig. MONTAGNINO Gianluca, la lettera prodotta dalla parte attrice sub doc. 20 era stata inviata dal predetto indirizzo mail per mero errore e, comunque, trattasi di una comunicazione destinata all'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (sig. M. BERTOLA), senza pertanto alcun uso illecito del "nome" e della "ditta" EDILMETALLI.

La parte attrice lamenta altresì che il sig. MONTAGNINO Gianluca avrebbe cancellato tutti i dati contenuti nel computer aziendale (cfr. atto di citazione a pag. 5 - punto 12). Anche tale contestazione risulta infondata, non essendovi prova idonea non soltanto su tale circostanza, ma neppure sulla consegna di un computer in dotazione al sig. MONTAGNINO.

Secondo la parte attrice, il computer in esame sarebbe stato restituito a EDILMETALLI S.r.l. senza i relativi dati, perché il sig. MONTAGNINO Gianluca avrebbe riversato su EDILSERVER S.r.l. tutti i dati della clientela e dei contatti di EDILMETALLI S.r.l.: ma una tale affermazione risulta sfornita di supporto probatorio e, del resto, smentita dal fatto che EDILSERVER S.r.l. era già a conoscenza dei nominativi dei clienti di EDILMETALLI S.r.l. sin dal 2009, come si evince dalla gestione degli ordini



delle lavorazioni impartite da EDILMETALLI S.r.l. nei confronti di EDILSERVER S.r.l. (invero, il cliente della società formulava l'ordine ad EDILMETALLI S.r.l., la quale provvedeva ad inoltrare l'ordine direttamente a EDILSERVER S.r.l., indicando sempre il nominativo del cliente finale e le lavorazioni di piegatura da eseguire).

Quanto alla vendita del telefono cellulare aziendale per Euro 200,00 oltre IVA (cfr. doc. 18 di parte attrice), pare sufficiente osservare che la parte attrice non ha provato che quel cellulare fosse stato effettivamente consegnato in dotazione al sig. MONTAGNINO Gianluca quando svolgeva il ruolo di amministratore presso EDILMETALLI S.r.l. Del resto, il doc. 29 di parte attrice è un "contratto Vodafone" di difficilissima leggibilità e che nulla prova, dal momento che i numeri di telefono ivi indicati, non hanno il riferimento del soggetto a cui sono state consegnate le rispettive SIM.

La parte attrice lamenta altresì che il sig. MONTAGNINO Gianluca avesse compravenduto macchinari usati con la ALPEMAC S.r.l., la quale si sarebbe rivolta ad EDILMETALLI S.r.l., perché sarebbe stato speso (illegittimamente) il suo nome, per affari che il sig. MONTAGNINO Gianluca avrebbe compiuto nell'interesse di EDILSERVER S.r.l. (cfr. atto di citazione a pag. 5 - punto 14 e docc. 21, 22 e 23 della parte attrice). Neppure tale contestazione risulta fondata, tenuto conto che dalla lettura della corrispondenza email prodotta dalla parte attrice sub doc. 21) non risulta che l'ordine per acquisto e consegna fosse stato fatto dal sig. MONTAGNINO a favore di EDILSERVER S.r.l. (tanto ciò è vero che il sig. MONTAGNINO neppure appare nella corrispondenza richiamata) e con fatturazione ad EDILMETALLI S.r.l.

Inoltre, il doc. 22) di parte attrice denominato "commessa Alpemac 26/09/2017" prevede che il pagamento della macchina "piegatrice motorizzata a bandiera" sarebbe avvenuto tramite il pagamento di un acconto di Euro 5.000,00 (come da fattura A885 del 3.10.2017 prodotta dal convenuto sig. MONTAGNINO a prova contraria sub doc. 22) e con saldo alla consegna. ALPEMAC S.r.l., tuttavia, in data 28.02.2018 emetteva la relativa nota di credito della predetta fattura A885 del 3.10.2017 "per rinuncia all'acquisto del macchinario" (cfr. doc. 23 prodotto dal convenuto sig. MONTAGNINO a prova contraria). Inoltre, sempre la stessa ALPEMAC S.r.l. emetteva un'ulteriore nota di credito (prodotta dal convenuto sig. MONTAGNINO a prova contraria sub doc. 24) "a storno totale ns fattura n. A1190 del 18/12/2017 per errore di omonimia", relativa alla fattura prodotta dalla parte attrice sub doc. 23).



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

4.11. In definitiva, se si analizzano singolarmente i contratti contestati dalla parte attrice e le risultanze emerse in corso di causa, si deve concludere che EDILMETALLI S.r.l. non ha idoneamente dedotto né tanto meno provato l'esistenza:

- di un "conflitto di interessi" ex art. 2475 ter c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente richiamata in precedenza;
- di un non meglio precisato "disegno" delle parti convenute ai danni di EDILMETALLI S.r.l.;
- di una "partecipazione fraudolenta o con colpa grave" della convenuta EDILSERVER S.r.l. ai contratti ed agli atti con il convenuto sig. MONTAGNINO Gianluca;
- di una condotta della convenuta EDILSERVER S.r.l. in violazione del disposto di cui all'art. 2598, n. 3, c.c. ovvero e comunque in violazione del generale principio di cui all'art. 2043 c.c. ;
- dell'esistenza e dell'ammontare di danni provocati ad EDILMETALLI S.r.l. dalle predette affermate condotte delle parti convenute.

A ben vedere, infatti, sono emerse unicamente legittime operazioni commerciali tra le società EDILMETALLI S.r.l. ed EDILSERVER S.r.l. effettuate in un'ottica di efficientamento.

4.12. Pertanto, tenuto conto dei rilievi svolti, le domande proposte dalla parte attrice EDILMETALLI S.r.l. devono essere rigettate.

4.13. Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).

pagina 53 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ee39f65f61b607de0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9afdf0549e4855bad5ab4f63457fa



5. Sulle spese processuali del presente giudizio.

5.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alle parti convenute le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).

Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrastati giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione "da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00", trattandosi di procedimento di "valore indeterminabile" (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M. 10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale *"Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"*), per ciascuna delle due parti convenute:

Euro 2.430,00 per la fase di studio della controversia;

Euro 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio;

Euro 5.400,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;

Euro 4.040,00 per la fase decisionale;

per un totale di **Euro 13.430,00**, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

5.2. Per la stessa ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto e poste provvisoriamente a carico solidale delle parti, devono essere poste definitivamente a carico della parte attrice.



Sentenza n. 1294/2021 pubbl. il 16/03/2021

RG n.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 3754/2018 R.G. promossa dalla società EDILMETALLI S.r.l., in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* sig. BERTOLA Michele (parte attrice) contro il sig. MONTAGNINO Gianluca (parte convenuta) e contro la società EDILSERVER S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* sig. LEPORATI Guido (parte convenuta), nel contraddittorio delle parti:

1) **Rigetta** le domande proposte dalla parte attrice società EDILMETALLI S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

2) **Dichiara tenuta e condanna** la parte attrice società EDILMETALLI S.r.l., in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte convenuta sig. MONTAGNINO Gianluca le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

3) **Dichiara tenuta e condanna** la parte attrice società EDILMETALLI S.r.l., in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, a rimborsare alla parte convenuta società EDILSERVER S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.

4) **Pone** le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto in data 28.01.2020, definitivamente a carico della parte attrice.

Così deciso in Torino, in data 26 febbraio 2021.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Gabriella RATTI

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Edoardo DI CAPUA

pagina 55 di 55

Firmato Da: DI CAPUA, EDOARDO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 246bd251ec93f65f61b6070e0d027204
Firmato Da: RATTI, GABRIELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 504a9df0549e4855bad5ab4f6345f1a

